SENATO DELLA REPUBBLICA

— XIII LEGISLATURA ———

n. 182

RISPOSTE SCRITTE AD INTERROGAZIONI

(Pervenute dal 22 al 28 novembre 2000)

INDICE

INDICE			
ASCIUTTI: sui compensi per i commissari del concorso ordinario per la scuola elementare (4-19302) (risp. De Mauro, ministro della pubblica istruzione) Pag. 12319	DANIELI: sulla somministrazione di alcool ai detenuti (4-19442) (risp. Fassino, <i>ministro della giustizia</i>) Pag. 12329 sull'uso dei fornelli a gas nelle carceri		
BIANCO: sulla situazione dell'ufficio postale di Oderzo (Treviso) (4-19403) (risp. CARDI- NALE, ministro delle comunicazioni) 12319	(4-19443) (risp. Fassino, ministro della giustizia) 12330 DE ANNA: sulla terapia Di Bella (4-20163)		
BORTOLOTTO: sull'esclusione del sindacato Gilda dall'incontro tra il Presidente del Con- siglio e i sindacati della scuola del 18 otto- bre 2000 (4-20804) (risp. De Mauro, mini- stro della pubblica istruzione) 12321	(risp. Veronesi, ministro della sanità) DEMASI: sull'agibilità dell'edificio che ospita l'istituto tecnico per geometri «Vanvitelli» di Cava dè Tirreni (4-17567) (risp. De Mauro, ministro della pubblica istruzione) 12342		
BUCCIERO: sull'epidemia causata dal virus Ebola (4-20823) (risp. Veronesi, <i>ministro</i> della sanità) 12322	sulla chiusura dello sportello postale nel rio- ne Petrosino a Salerno (4-20024) (risp. Car- dinale, ministro delle comunicazioni) 12344		
CÒ: sul riassetto del Dipartimento delle comunicazioni (4-17487) (risp. CARDINALE, <i>ministro delle comunicazioni</i>) 12323	DI PIETRO: sull'esclusione del sindacato Gilda dall'incontro tra il Presidente del Consiglio e i sindacati della scuola del 18 ottobre 2000 (4-20834) (risp. De Mauro, ministro della		
CÒ, RUSSO SPENA: sul servizio di mensa scolastica nel comune di Pordenone (4-17998) (risp. De Mauro, ministro della pubblica istruzione) 12326	pubblica istruzione) 12321 FALOMI: sul servizio postale universale (4-19029) (risp. Cardinale, ministro delle comunicazioni) 12345		
COSTA: sui turni istituiti presso il centro po- stale operativo di Lecce (4-19457) (risp. Cardinale, <i>ministro delle comunicazioni</i>) 12328	FLORINO: sul reddito minimo di inserimento nel comune di Napoli (4-18705) (risp. Turco, ministro per la solidarietà sociale) 12347		

sull'inquinamento

nità)

(4-20593) (risp. Veronesi, ministro della sa-

elettromagnetico

12366

28 Novembre 2000 RISPOSTE SCRITTE AD INTERROGAZIONI Fascicolo 182 GUERZONI: sugli attacchi ai magistrati impe-MILIO: sulla mancata estradizione della signognati in un processo per reati di abusi su mira Cora Rita Idilko Wirkner (4-18825) (risp. nori (4-19370) (risp. Fassino, ministro della Fassino, ministro della giustizia) Pag. 12371 Pag. 12352 giustizia) MINARDO: sulla situazione degli uffici postali della provincia di Ragusa (4-19823) (risp. LO CURZIO: sull'attività dei messi di conci-CARDINALE, ministro delle comunicazioni) 12372 liazione non dipendenti comunali (4-20217) (risp. Fassino, ministro della giustizia) 12353 PEDRIZZI: sul pagamento delle imposte sull'oro da parte degli odontotecnici (4-18429) MACERATINI: sulla terapia Di (risp. DEL TURCO, ministro delle finanze) 12374 (4-17722) (risp. Veronesi, ministro della sa-12332 nità) PIATTI: sulla mancata corresponsione dello stipendio ad alcuni insegnanti della provincia sulla posizione contributiva del signor Gerardi Lodi (4-18893) (risp. De Mauro, ministro do Claps (4-18801) (risp. DEL TURCO, minidella pubblica istruzione) 12375 stro delle finanze) 12354 RUSSO SPENA: sull'eventuale apertura di un MACERATINI ed altri: sulla terapia Di Bella centro di recupero nel comune di Lioni (4-16093) (risp. Veronesi, ministro della sa-(4-20899) (risp. Turco, ministro per la soli-12356 nità) darietà sociale) 12377 MANCONI, PETTINATO: sul decesso in car-RUSSO SPENA ed altri: sul personale dipencere del signor Marco Ciuffreda (4-17582) dalle basi militari statunitensi (risp. Fassino, ministro della giustizia) 12357 (4-19704) (risp. SALVI, ministro del lavoro e della previdenza sociale) 12378 sul decesso in carcere del signor Marco Ciuffreda (4-17637) (risp. Fassino, ministro SPECCHIA ed altri: sulla terapia Di Bella della giustizia) 12359 (4-20347) (risp. Veronesi, ministro della sa-12333 nità) MARRI: sulla soppressione del liceo classico «Niccolini-Guerrazzi» di Livorno (4-13425) STANISCIA: sull'inquinamento elettromagneti-(risp. De Mauro, ministro della pubblica co (4-19948) (risp. Veronesi, ministro della istruzione) 12364 12381 sanità) MASCIONI: sull'acquisto del complesso del-VALENTINO ed altri: sulla terapia Di Bella l'ex carcere minorile di Pesaro (4-20812) (4-20275) (risp. Veronesi, ministro della sa-(risp. Del Turco, ministro delle finanze) 12365 12333 nità)

VALLETTA: sui corsi abilitanti all'insegnamento (4-20149) (risp. De Mauro, *ministro*

12385

della pubblica istruzione)

RISPOSTE SCRITTE AD INTERROGAZIONI

Fascicolo 182

ASCIUTTI. – Al Ministro della pubblica istruzione. – Premesso che gli attuali compensi previsti per i componenti le commissioni dell'Emilia Romagna per lo svolgimento del concorso ordinario 2000 per la scuola elementare sono, ad oggi, ancora regolamentati dall'articolo 404, comma 15, del decreto-legge n. 297 del 1994:

tenuto conto che comunque le tariffe di riferimento sono quelle relative all'anno 1987;

considerato che il solo livello inflattivo dal 1987 ad oggi ha subito un aumento dell'87 per cento,

si chiede di sapere cosa si intenda fare al fine di provvedere in maniera sollecita all'adeguamento delle tariffe relative ai compensi per i commissari di cui in premessa.

(4-19302)

(24 maggio 2000)

RISPOSTA. – Si fa riferimento alla interrogazione parlamentare citata in oggetto e, pur prendendo atto delle motivazioni rappresentate dall'onorevole interrogante circa la richiesta di un adeguamento dei compensi per i componenti delle commissioni esaminatrici del concorso ordinario, si fa presente che l'eventuale modifica delle disposizioni che regolano la materia non rientra nella competenza di questo Dicastero trattandosi di espresse norme di legge (articolo 404 del decreto legislativo n. 297 del 1994) per la cui modifica è richiesto un formale *iter* legislativo.

Il Ministro della pubblica istruzione De Mauro

(20 novembre 2000)

BIANCO. – Al Ministro delle comunicazioni. – Premesso:

che il comune di Oderzo (Treviso), nel prossimo mese di settembre, dovrebbe essere dotato di un nuovo ufficio postale che attuerà tutte le innovazioni previste dal piano nazionale dell'azienda postale per il prossimo biennio;

che la scelta prioritaria per l'ufficio postale di Oderzo, per la realizzazione innovativa di cui sopra, è derivata da una lunga situazione di sofferenza nella quale versano gli uffici postali locali;

considerato:

che gli addetti ai lavori dell'ufficio postale di Oderzo da anni lamentano una grave situazione di disagio per l'ambiente dove sono co28 Novembre 2000 Risposte scritte ad interrogazioni

Fascicolo 182

stretti a lavorare e, soprattutto, per il notevole carico di lavoro al quale, tuttora, sono sottoposti;

che la fornitura di nuovi servizi nel nuovo ufficio postale di Oderzo porterà ad un aumento del carico lavorativo dei dipendenti dell'ufficio stesso;

che la cittadina di Oderzo ha circa 17.000 abitanti, 17 sportelli bancari, circa 5.000 partite IVA e nel territorio esistono centinaia di aziende che fanno riferimento all'ufficio postale in argomento;

che per espletare il servizio nell'ufficio postale di Oderzo, nonostante il già notevole carico di lavoro, attualmente sono incaricati 11 portalettere, cioè uno ogni 1.700 abitanti,

l'interrogante chiede di sapere se il Ministro in indirizzo non intenda intervenire presso le Poste italiane affinchè l'organico del nuovo ufficio postale di Oderzo sia aumentato al fine di diminuire il forte carico di lavoro esistente e futuro e per soddisfare le esigenze di un servizio che, per Oderzo, è da troppi anni carente.

(4-19403)

(30 maggio 2000)

RISPOSTA. – Al riguardo si ritiene necessario significare che, a seguito della trasformazione dell'Ente poste italiane in società per azioni, il Governo non ha il potere di sindacarne l'operato per la parte riguardante la gestione aziendale che, com'è noto, rientra nella competenza propria degli organi statutari della società.

Ciò premesso, si fa presente che le Poste italiane spa – interessate in merito a quanto rappresentato nell'atto parlamentare in esame – hanno riferito che la propria struttura organizzativa è oggetto di un profondo processo di razionalizzazione volto a migliorare il livello produttivo e porre le basi per competere adeguatamente con gli altri operatori europei del settore.

Le strategie ed i metodi per raggiungere tali obiettivi sono stati delineati nel piano d'impresa 1998-2002, nel quale particolare attenzione è rivolta alla riorganizzazione del settore recapito, con interventi mirati ed in parte già attuati sia nei centri della rete postale che in quelli di distribuzione aventi come scopo la riduzione drastica dei tempi di consegna della corrispondenza. Il piano ha inoltre individuato alcune iniziative riguardanti principalmente la realizzazione di un nuovo modello organizzativo centrale e periferico, la revisione di gran parte dei processi di lavorazione, la ricollocazione delle risorse di personale esistenti nei settori e nelle aree ritenute strategiche, l'introduzione di nuovi servizi come, per esempio, quello di «posta prioritaria».

Per quanto concerne l'ufficio postale di Oderzo (Treviso) la società ha riferito che la durata delle prestazioni lavorative degli addetti non eccede i livelli previsti dal contratto collettivo nazionale di lavoro.

Tuttavia, dal momento che per la dotazione di personale degli uffici non si applicano più criteri di definizione teorica uniforme, ma si va-

RISPOSTE SCRITTE AD INTERROGAZIONI

Fascicolo 182

lutano le diverse realtà territoriali e le esigenze di volta in volta manifestate dalla clientela, nel caso in cui le condizioni lavorative dovessero richiederlo, si procederà ad una revisione del numero di unità da impiegare.

La società ha precisato, altresì, che il numero degli addetti al recapito da assegnare alle varie zone del territorio è stabilito in base alla quantità dei punti di consegna nonchè alla distanza che ciascun portalettere deve percorrere quotidianamente ed è sottoposto a controlli ed aggiornamenti periodici. Nel comune di Oderzo, in particolare, è attivo anche il servizio dei cosiddetti «viaggetti», consistente in cassette di servizio situate ad intervalli regolari lungo il percorso dei portalettere, nelle quali vengono depositate le stampe da recapitare in modo da agevolare gli addetti al servizio e rendere la consegna più veloce.

Il Ministro delle comunicazioni Cardinale

(20 novembre 2000)

BORTOLOTTO. – Al Ministro della pubblica istruzione. – Premesso: che, come risulta dalla certificazione dell'ARAN del 4 febbraio 2000, in applicazione della legge n. 69 del 1999, l'associazione sindaca-le «Gilda degli insegnanti» è uno dei sindacati maggiormente rappresentativi degli insegnanti italiani;

che il Ministro della pubblica istruzione ha convocato per il giorno 18 ottobre 2000 i sindacati CGIL, CISL, UIL e SNALS per un incontro che non è di trattativa sindacale (che si svolge con l'ARAN) ma assume un significato più alto, di impegno diretto del Governo nella difficile vertenza in corso sulla scuola e sul ruolo degli insegnanti;

che quindi appare incongruo escludere dall'incontro i rappresentanti di parte rilevante degli insegnanti,

si chiede di sapere se non si ritenga di rimediare all'errore, estendendo l'invito all'incontro del 18 ottobre anche alla «Gilda degli insegnanti» onde acquisire le posizioni di questo importante sindacato sulle rivendicazioni degli insegnanti italiani.

(4-20804)

(17 ottobre 2000)

DI PIETRO. – *Al Ministro della pubblica istruzione*. – Premesso che: la federazione GILDA-UNAMS è uno dei sindacati maggiormente rappresentativi come risulta dalla certificazione dell'ARAN del 4 febbraio 2000, protocollo n. 1082, in applicazione della legge 69 del 1999;

i sindacati CGIL-CISL-UIL e SNALS della scuola sono stati convocati dal Presidente del Consiglio il giorno 18 ottobre 2000 per un incontro che trascende gli ambiti della trattativa formale ed assume valenza politica più generale,

RISPOSTE SCRITTE AD INTERROGAZIONI

Fascicolo 182

si chiede di sapere se non si ritenga discriminante l'esclusione del sindacato «Gilda degli insegnanti» dall'incontro del 18 ottobre 2000 e se non si ritenga opportuno che l'invito a partecipare a detto incontro venga esteso alla «Gilda degli insegnanti», onde acquisire anche le posizioni di questo sindacato sulle rivendicazioni che vedono coinvolti gli insegnanti italiani.

(4-20834)

(18 ottobre 2000)

RISPOSTA. (*) – L'incontro tra Governo e sindacati al quale fa riferimento l'onorevole interrogante, svoltosi in data 18 ottobre 2000, ha riguardato la trattativa sulle problematiche ancora aperte del comparto scuola.

Sono state, pertanto, convocate, a Palazzo Chigi, dalla Presidenza del Consiglio dei ministri, soltanto le organizzazioni sindacali che hanno sottoscritto il contratto collettivo nazionale di lavoro per il comparto scuola.

Come già riferito con comunicato stampa dal titolare del Dicastero, se nelle prossime settimane si porranno altre questioni estranee alla trattativa, saranno convocate anche le altre sigle sindacali, com'è sempre avvenuto anche recentemente, in occasione della commissione di studio per il riordino dei cicli scolastici.

Il Ministro	della	pubblica	istruzione
		D	E Mauro

(20 novembre 2000)

BUCCIERO. – Al Presidente del Consiglio dei ministri e ai Ministri della sanità e dell'interno e per il coordinamento della protezione civile. –

Premesse come note le notizie di stampa sullo scoppio in Uganda dell'epidemia del virus cosiddetto «Ebola» come altrettanto nota l'assoluta inconsistenza di un sistema di controllo della frontiera italiana atto ad impedire l'ingresso di immigrati clandestini, si chiede di sapere:

se il Governo abbia preso contezza del gravissimo rischio che potrebbe correre la popolazione italiana ove il virus Ebola venga introdotto in Italia tramite clandestini o cittadini dell'Uganda o del Centro Africa muniti di regolare permesso;

quali misure di controllo e profilassi sanitarie siano state previste in merito.

(4-20823)

(18 ottobre 2000)

^(*) Testo, sempre identico, inviato dal Governo in risposta alle due interrogazioni sopra riportate.

RISPOSTE SCRITTE AD INTERROGAZIONI

Fascicolo 182

RISPOSTA. – Si risponde all'interrogazione parlamentare in esame, dietro delega della Presidenza del Consiglio dei ministri.

Non appena l'Organizzazione mondiale della sanità ha confermato che i casi di sindrome da febbre emorragica acuta con elevata letalità osservati in Uganda dalla fine del mese di settembre erano dovuti ad infezione da virus Ebola, questo Ministero ha provveduto ad informare della questione sia gli uffici periferici del Ministero della sanità sia gli assessori regionali alla sanità, ricordando – nel contempo – le linee guida per la prevenzione ed il controllo e per la gestione di casi e di contatti di casi di febbri emorragiche virali emanate dal Ministero della sanità nel 1995, ed ancora valide sotto il profilo scientifico.

Gli uffici e le autorità regionali in tal modo interessati ricevono periodici aggiornamenti sull'evoluzione dell'epidemia di febbre emorragica virale Ebola e sono quindi in grado, nell'ambito delle rispettive competenze, di informare appropriatamente i viaggiatori diretti tanto in Uganda che in altri paesi africani, nonchè di esercitare un'adeguata azione di vigilanza sanitaria alle frontiere.

Il controllo dei movimenti migratori clandestini esula dalle competenze dell'amministrazione sanitaria; va comunque sottolineato che il sistema sanitario italiano risulta in grado di gestire eventuali casi e contatti di febbre emorragica virale Ebola, come del resto dimostrato nel 1995, quando due cittadine italiane che avevano avuto contatti con una loro congiunta morta di Ebola in Zaire hanno fatto ritorno in Italia.

Il Ministro della sanità Veronesi

(20 novembre 2000)

CÒ. - Al Ministro delle comunicazioni. - Premesso:

che con la pubblicazione della legge n. 71 del 1994 si chiude il processo con il quale lo Stato usciva dalla gestione diretta dei servizi di telecomunicazioni e postali, così come richiesto dalle norme comunitarie, passando attraverso la soppressione della Azienda di Stato per i servizi telefonici (ASST) e, successivamente, la trasformazione della Azienda delle poste e delle telecomunicazioni, trasferendo ad esso le competenze istituzionali, fino allora assolte dalle aziende autonome, di indirizzo, vigilanza e controllo sui settori delle telecomunicazioni e delle poste;

che la scelta effettuata con le leggi n. 481 del 1995 e n. 249 del 1997 è stata quella di varare una Autorità di settore con competenze complessive (telecomunicazioni e televisione), alla quale sono stati conferiti compiti di garanzia e di governo della competizione e della concorrenza e l'analisi della compatibilità degli intrecci societari;

che la mancanza di obiettivi e strategie per il governo delle comunicazioni si va ad aggiungere all'ulteriore elemento di confusione e contraddizione nel quadro normativo con la recente proposta di decreto

RISPOSTE SCRITTE AD INTERROGAZIONI

Fascicolo 182

del Presidente della Repubblica di riordino del Ministero delle comunicazioni;

che la necessità e l'obbligo di riorganizzare il Ministero delle comunicazioni in maniera razionale alla luce dell'istituzione e del varo dell'Autorità pare non determinare un modello di riassetto coerente, bensì uno basato su di una struttura che è in antitesi rispetto ai dettami del parallelo e contemporaneo schema di decreto legislativo sulla «riforma dell'organizzazione del Governo» di attuazione degli articoli 11 e 12 della legge 15 marzo 1997, n. 59, sulla riforma della pubblica amministrazione;

che nel decreto del Presidente della Repubblica sono regolamentate Direzioni generali o figure, come il segretario generale, che paiono non essere oggetto del previsto Dipartimento delle comunicazioni prevista dal decreto legislativo sulla riforma dell'organizzazione del Governo;

che è ribadita l'organizzazione e la suddivisione territoriale degli uffici periferici che nello schema del decreto non trovano una propria funzione e collocazione anche in relazione ai nuovi uffici territoriali del Governo:

che sono assegnati compiti e funzioni all'Istituto superiore che, di fatto, esso non può svolgere all'interno di una struttura priva di una propria autonomia quale quella del Dipartimento delle comunicazioni,

l'interrogante chiede di sapere:

se non si ritenga che il decreto legislativo sia un testo già vecchio prima di nascere, che avvalora l'ipotesi di una mancanza o incapacità di portare avanti un serio progetto di governo delle comunicazioni a partire dalla riforma dei suoi organismi;

se non si ritenga che il decreto del Presidente della Repubblica di riassetto ministeriale sia insufficiente per quella necessaria linea-guida nella definizione della riorganizzazione di Governo nell'ambito delle comunicazioni, limitandosi nei fatti a definire una modesta struttura dipartimentale in sostituzione dell'attuale Ministero delle comunicazioni;

se non si ritenga sbagliata la collocazione del Dipartimento delle comunicazioni sia nel Ministero delle attività produttive sia nel Ministero delle infrastrutture, perché ciascuna collocazione tenderebbe a privilegiare uno degli ambiti del settore a scapito degli altri, rispettivamente gli aspetti di controllo del mercato ovvero l'ambito delle infrastrutture delle telecomunicazioni;

se non si ritenga prioritario individuare una definizione corretta e compiuta dei rapporti che devono intercorrere tra l'Autorità per le telecomunicazioni ed il Ministero delle comunicazioni e dei rispettivi ambiti di competenza: la questione delle strutture periferiche del Ministero che svolgono da sempre attività di tipo tecnico-operativo e che quindi troverebbero una più consona collocazione in una agenzia;

se non si ritenga che debba essere rafforzato l'Istituto superiore delle comunicazioni per il ruolo importante nel settore della ricerca, della sperimentazione, della formazione, della certificazione e dell'omologazione, mediante una adeguata autonomia gestionale;

28 Novembre 2000 Risposte scritte ad interrogazioni

Fascicolo 182

se non si ritenga grave che per il Ministero delle comunicazioni non sia ancora in vigore un decreto del Presidente della Repubblica di riordino e che esso non sia quindi dotato di una pianta organica e di una definizione dei carichi di lavoro, con l'impedimento di avviare un confronto sulla contrattazione integrativa contrattuale ed il relativo utilizzo del fondo sui percorsi di carriera del nuovo sistema di classificazione del personale.

(4-17487)

(9 dicembre 1999)

RISPOSTA. – Al riguardo, si ritiene opportuno rappresentare che il riordino di questo Ministero e della pianta organica muove prioritariamente dalla necessità di individuare le competenze trasferite all'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni ai sensi della legge n. 249 del 1997 e di coordinarle con quelle di questo Ministero interessate da detto trasferimento.

A tale fine, questo Dicastero ha predisposto due schemi di regolamento, concernenti l'individuazione di funzioni trasferite e il riordino del Ministero, che, in atto, sono all'esame della Funzione pubblica e del Ministero del tesoro.

Stante la necessità di definire i rapporti intercorrenti tra questo Ministero e la predetta Autorità, sono anche in corso contatti con la medesime per la stipula di un nuovo accordo, attesa l'intervenuta scadenza al 30 aprile 2000 di quello precedente. A tal fine, con nota protocollo n. PSG/1409 del 28 giugno scorso, è stata sollecitata all'Autorità l'individuazione di quelle competenze per le quali sussista la necessità di avvalersi degli organi del Ministero delle comunicazioni.

Tuttavia, l'ulteriore riordino legato all'emanazione del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, recante «Riforma dell'organizzazione del Governo a norma dell'articolo 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59», consentirà a questo Dicastero di rivisitare, tra l'altro, la propria struttura al fine di provvedere al suo riassetto in conformità con la riorganizzazione del Governo e secondo i criteri ed i princìpi previsti dal citato decreto legislativo.

Inoltre, in ordine al rilievo mosso circa la collocazione del Dipartimento delle comunicazioni, si osserva che l'intervenuta collocazione nell'ambito del settore delle attività produttive appare coerente in particolare con le individuate competenze statali di sorveglianza del mercato delle apparecchiature terminali di telecomunicazione, competenze riaffermate, tra l'altro, dal disegno di legge governativo (atto Camera n. 7051) con cui viene recepita la direttiva n. 1999/5/CE concernente le apparec-

RISPOSTE SCRITTE AD INTERROGAZIONI

Fascicolo 182

chiature radio e le apparecchiature terminali di telecomunicazioni ed il reciproco riconoscimento delle loro conformità.

Il Ministro delle comunicazioni

CARDINALE

(20 novembre 2000)

CÓ, RUSSO SPENA. – Ai Ministri della pubblica istruzione e per gli affari regionali. – Premesso:

che con il trasferimento del personale ATA dagli enti locali allo Stato, ai sensi della legge 3 maggio 1999, n. 124, alcune mansioni svolte precedentemente da detto personale, come il servizio di mensa e di accompagnamento ai trasporti non rientrano fra le mansioni previste per i dipendenti dello Stato;

che in base alle circolari ministeriali che definiscono le nuove mansioni del personale statale della scuola per poter svolgere alcuni servizi precedentemente eseguiti dal personale ex ATA è necessario acquisire il consenso di detto personale mediante apposita convenzione tra il comune, il dirigente scolastico e i sindacati;

che il sindaco di Pordenone, ignorando le suddette circolari, sostiene che non rientra tra i compiti del comune garantire i servizi accessori alla mensa e pertanto si rifiuta di stipulare le convenzioni con gli istituti scolastici;

che un'intepretazione della legge n. 124 del 1999 emanata dall'ANCI del Friuli Venezia-Giulia in data 5 agosto 1999 afferma chiaramente che «il trasferimento allo Stato delle competenze in campo scolastico (in materia di sorveglianza e pulizie) lascia in carico ai comuni i compiti connessi con il servizio di mensa, anche perchè servizi non obbligatori e lasciati all'iniziativa programmatoria dei comuni; restano in carico agli stessi i compiti di fornitura e distribuzione dei pasti e quelli di pulizia connessi alla cucina...»,

si chiede di sapere se e come i Ministri in indirizzo intendano accertare l'osservanza della normativa in materia da parte del sindaco di Pordenone.

(4-17998)

(2 febbraio 2000)

RISPOSTA. – In ordine alla interrogazione parlamentare indicata in oggetto si fa presente che, in sede di applicazione della normativa (articolo 18 della legge n. 124 del 1999) riguardante il trasferimento del personale ATA, dipendente dagli enti locali, nei ruoli dello Stato, il comune di Pordenone non aveva ravvisato nel decreto ministeriale di attuazione delle succitate norme e nelle norme contrattuali i presupposti

28 Novembre 2000 Risposte scritte ad interrogazioni

Fascicolo 182

per aderire all'invito rivolto da questo Ministero in merito alla stipula di convenzioni per l'assolvimento dei compiti, svolti da personale transitato nei ruolo dello Stato, rientranti nelle competenze dell'ente locale.

Gli amministratori locali ritenevano, infatti, che il personale in parola ed in particolare, nel caso in specie, il personale con profilo di operatore scolastico ausiliario (odierno collaboratore scolastico) fosse tenuto allo svolgimento di tutti i preesistenti compiti attribuiti, compresi quelli di supporto al servizio di mensa scolastica.

Nel contempo, il medesimo ente ha comunque in qualche modo assicurato il servizio al solo fine di evitare disagio agli studenti ed alle loro famiglie.

Per garantire un corretto svolgimento dei servizi scolastici di competenza del comune, della questione è stato interessato il Ministro dell'interno il quale, in data 8 marzo 2000, ha ribadito al prefetto di Pordenone quanto già precisato da questo Ministero con circolare n.297 del 10 dicembre 1999 circa la permanenza agli enti locali dell'onere dell'assistenza scolastica, di cui al decreto del Presidente della Repubblica n.616 del 1977, chiarendo anche che per le ulteriori mansioni espletate dal personale transitato nei ruoli dello Stato – che volontariamente acconsente di svolgere anche le mansioni il cui onere grava sugli enti locali – «deve essere attribuito al medesimo un compenso aggiuntivo, secondo le modalità previste dai contratti collettivi di categoria, che verrà tratto dal corrispettivo che l'ente locale verserà all'istituzione scolastica».

Il Ministero dell'interno ha anche precisato che tale procedura non contrasta con la normativa in materia di pubblico impiego in quanto la medesima consente lo svolgimento di ulteriori attività lavorative presso le amministrazioni pubbliche o presso soggetti privati previa autorizzazione della amministrazione di appartenenza; ciò sempre che l'ente locale non ritenga di gestire sotto altra forma direttamente il servizio del quale ha la responsabilità e per il quale mantiene le proprie risorse.

Dalla documentazione trasmessa dal provveditore agli studi di Pordenone si rileva che, fino al termine delle lezioni relative all'anno scolastico 1999-2000, il comune, a seguito di astensione dalle prestazioni di lavoro aggiuntivo da parte del personale interessato, è intervenuto affidando l'incarico della distribuzione dei pasti ad operatori esterni.

Nell'anno scolastico 2000-2001 è intervenuto un protocollo d'intesa tra questo Ministero, l'Associazione nazionale comuni d'Italia, l'Unione nazionale comunità e enti montani e le organizzazioni sindacali, nel quale sono state individuate le competenze delle istituzioni scolastiche e quelle degli enti locali in materia ed è stata anche prevista la possibilità di stipulare apposite convenzioni al fine di regolamentare i rapporti derivanti dallo svolgimento delle attività in parola nel quadro dei contenuti e nei limiti economici previsti dal protocollo medesimo.

Dalla documentazione trasmessa dal provveditore agli studi di Pordenone si rileva che il comune di Pordenone per l'anno scolastico 2000-2001 si era impegnato a trasferire alle istituzioni scolastiche un fi-

RISPOSTE SCRITTE AD INTERROGAZIONI

Fascicolo 182

nanziamento finalizzato a garantire tale servizio conformemente a quanto previsto dall'intesa nazionale.

Successivamente, tuttavia, poiché il personale interessato all'esercizio delle funzioni miste ha rifiutato di svolgere le attività oggetto delle ipotesi di convenzione, già definite in bozza in data 20 settembre 2000, il medesimo comune si è impegnato a fornire il personale per la distribuzione dei pasti.

I medesimi dirigenti hanno comunque assicurato che dal 22 settembre 2000 il servizio attivato dal comune si svolge regolarmente.

Il Ministro della pubblica istruzione

DE MAURO

(20 novembre 2000)

COSTA. – Al Presidente del Consiglio dei ministri e al Ministro delle comunicazioni. – Premesso:

che è recente la notizia che un sindacalista di Lecce ha inviato atto stragiudiziale di diffida al direttore del polo logistico corrispondenza di Bari per intimare il ritiro dell'ordine di servizio prot. n. D.T.P.C. 4355/SA del 9 maggio 2000 che viola il decreto legislativo n. 532 del 1999;

che il direttore del centro postale operativo di Lecce pare abbia istituito un turno misto, pomeriggio notte, con orario 17.00-23.00 in violazione del decreto legislativo n. 532 del 1999;

che l'articolo 5 del decreto legislativo n. 532 del 1999 dispone l'accertamento preventivo per i dipendenti che scelgono il turno notturno in ottemperanza all'articolo 17 del decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626;

che i dipendenti del centro postale operativo di Lecce hanno intenzione di attivare la procedura di conciliazione presso l'ufficio provinciale del lavoro di Lecce e proseguire in seguito la loro azione presso il magistrato del lavoro, per il riconoscimento del loro diritto,

l'interrogante chiede di sapere se non si ritenga opportuno intervenire con urgenza al fine di evitare il contenzioso legale che inevitabilmente comporterebbe sperpero di denaro e perdita di tempo per entrambe le parti in causa.

(4-19457)

(1° giugno 2000)

RISPOSTA. – Al riguardo, nel far presente che si risponde per incarico della Presidenza del Consiglio dei ministri, si ritiene opportuno premettere che, a seguito della trasformazione dell'Ente poste italiane in
società per azioni, il Governo non ha il potere di sindacarne l'operato
per la parte riguardante la gestione aziendale che, com'è noto, rientra
nella competenza propria degli organi statutari della società.

RISPOSTE SCRITTE AD INTERROGAZIONI

Fascicolo 182

Ciò premesso, si fa presente che le Poste italiane spa – interessate in merito a quanto rappresentato – hanno comunicato che la questione è stata già risolta positivamente.

Infatti, la diffida, della quale è cenno nell'atto parlamentare e che risale allo scorso 18 maggio, si proponeva di far cessare il turno lavorativo notturno adottato presso il CPO di Lecce a seguito dell'avvio del progetto «Stampe 2000».

Dopo una sola settimana, però, è stato possibile sostituire il turno lavorativo notturno (17-23) con un più agevole turno pomeridiano (15-21) grazie all'anticipo dell'orario di arrivo delle stampe da sottoporre a lavorazione.

	Il Ministro delle comunicazioni
	CARDINALE
(20 novembre 2000)	

DANIELI. – Al Ministro dell'interno e per il coordinamento della protezione civile. – Premesso:

che l'articolo 14 del decreto del Presidente della Repubblica 29 aprile 1976, n. 411, dell'ordinamento penitenziario prevede che «...è consentito solo il consumo giornaliero di vino in misura non superiore a mezzo litro e di gradazione non superiore a dodici gradi o di un litro di birra...»:

che nelle carceri italiane oltre il 20 per cento dei detenuti è composto da stranieri, provenienti per lo più dall'Africa o comunque da paesi con culture alimentari molto diverse da quella europea;

che in particolare l'alcool non è utilizzato, in queste culture, come bevanda di uso corrente nè per accompagnare il cibo, con la conseguenza piuttosto ovvia che questi detenuti raggiungono, anche con modeste assunzioni, lo stato di ebbrezza;

che tale stato, se è motivo di pericolo sociale in genere, lo è ancor di più in una comunità ristretta come è quella carceraria ed è fonte quantomeno di disturbo della convivenza con gli altri detenuti se non motivo di atti di violenza inconsulta;

che gli episodi di violenza generati dall'assunzione di alcool sono tali da causare l'intervento sempre più frequente delle guardie carcerarie per sedare risse,

l'interrogante chiede di sapere se il Ministro in indirizzo non intenda affrontare e risolvere questo problema modificando il regolamento carcerario in modo tale da rendere possibile la non somministrazione di alcool a quei detenuti che non sono in grado di assumerlo anche in dosi minime senza averne alterato lo stato psico-fisico rispetto alle condizioni di normalità.

(4-19442)

RISPOSTE SCRITTE AD INTERROGAZIONI

Fascicolo 182

RISPOSTA. – Con riferimento all'interrogazione in oggetto indicata, il competente Dipartimento dell'amministrazione penitenziaria ha rappresentato che ai sensi dell'articolo 14 del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 2000, n. 230, «è consentito l'acquisto presso lo spaccio interno e il consumo giornaliero di vino in misura non superiore al litro e di gradazione non superiore ai dodici gradi o di birra non superiore al litro. La distribuzione ed il consumo di tali bevande avviene nei locali in cui si consumano i pasti. In ogni caso è vietato l'accumulo di bevande alcoliche».

Da ciò si desume che la quantità di vino prevista, equivalente a due bicchieri, peraltro assunti durante i pasti, è insufficiente a fare raggiungere uno stato d'ebrezza.

Per quanto concerne, invece, gli eventuali accumuli di bevande alcoliche, il personale di polizia penitenziaria vigila costantemente affinchè questo non avvenga.

Il Ministro della giustizia

FASSINO

(22 novembre 2000)

DANIELI. – Al Ministro dell'interno e per il coordinamento della protezione civile. – Premesso:

che l'articolo 13, secondo capoverso, del decreto del Presidente della Repubblica 29 aprile 1976, n. 411, dell'ordinamento penitenziario prevedeva per i carcerati «l'uso di fornelli personali autoalimentati per la preparazione di bevande e per riscaldare liquidi, nonchè cibi già cotti»:

che con successive modificazioni è stato introdotto l'uso di fornelli a gas;

che di frequente i detenuti inalano il gas dei fornelli al fine di procurarsi stati di alterazione e di allucinazione, dovendo così ricorrere al medico per intossicazioni più o meno gravi;

che i fornelli a gas sono anche potenziali ordigni esplosivi che possono causare danni involontari e volontari,

l'interrogante chiede di sapere quali provvedimenti immediati il Ministro in indirizzo intenda adottare per vietare l'uso di fornelli a gas sostituendoli con fornelli autoalimentati come da decreto del Presidente della Repubblica 29 aprile 1976, evitando in tal modo gravi conseguenze fisiche per i detenuti e una maggiore capacità di controllo da parte delle guardie della polizia penitenziaria.

(4-19443)

RISPOSTE SCRITTE AD INTERROGAZIONI

Fascicolo 182

RISPOSTA. – Con riferimento all'interrogazione in oggetto indicata, il competente Dipartimento dell'amministrazione penitenziaria ha rappresentato che il nuovo regolamento di esecuzione – decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 2000, n. 230 – all'articolo 13, commi 4 e 5, prevede che «è consentito ai detenuti ed internati, nelle proprie camere, l'uso di fornelli personali per riscaldare liquidi e cibi già cotti, nonchè per la preparazione di bevande e cibi di facile e rapido approntamento. Le dimensioni e le caratteristiche dei fornelli devono essere conformi a prescrizioni ministeriali che regoleranno altresì le modalità d'uso e di recupero, anche forfetario, della spesa».

Alla luce della citata disposizione, il Dipartimento ha fatto presente che provvederà ad emanare in tempi brevi le opportune direttive relativamente a tale argomento.

> Il Ministro della giustizia Fassino

(22 novembre 2000)

DE ANNA. – Al Ministro della sanità. – Premesso:

che il ministro *pro tempore* Bindi ha avviato nel marzo 1998 la sperimentazione del metodo Di Bella (MDB);

che tale sperimentazione è stata condotta senza i necessari ed imprescindibili criteri di scientificità, come dimostrato dal fatto che a ben 1.048 ammalati di tumore in trattamento con MDB sono stati somministrati farmaci scaduti e che in tutte le confezioni di retinoidi sono state riscontrate e ammesse dosi fino a 850 mg/litro di acetone, sostanza che, inattivando l'effetto dei retinoidi, ha sovvertito l'intero profilo tossicologico della sperimentazione;

che rispetto ai parametri codificati dal National cancer institute, universalmente accettati, l'intero impianto della sperimentazione è da considerarsi errato;

che nella sperimentazione, malgrado le gravi anomalie nella preparazione dei farmaci, si è registrata una sopravvivenza del 25 per cento ad un anno contro lo zero per cento delle statistiche ufficiali (protocollo 4 dell'osservazionale);

che al momento dell'arruolamento i pazienti avevano un'aspettativa di vita compresa tra 11 giorni e 12 settimane e, nonostante questo, ad oltre due anni dall'inizio della sperimentazione, risultavano in vita 256 pazienti, molti dei quali con blocco della progressione o regressione della neoplasia, tutti con evidente miglioramento della qualità di vita;

che i tempi di trattamento utilizzati dalla sperimentazione non sono quelli previsti dall'MDB;

che la progettazione della sperimentazione è stata considerata di basso livello, in quanto manca delle due caratteristiche fondamentali che danno evidenza scientifica ad uno studio e cioè la randomizzazione ed il gruppo di controllo,

RISPOSTE SCRITTE AD INTERROGAZIONI

Fascicolo 182

si chiede di sapere:

se il Ministro in indirizzo non ritenga giusto e opportuno proporre una nuova sperimentazione dell'MDB riprogettandolo secondo criteri di scientificità e secondo i parametri suggeriti dal professor Di Bella e dalla sua *equipe*;

a quale titolo le ASL si rifacciano a detta sperimentazione per negare assistenza e farmaci a pazienti che scelgono il metodo Di Bella. (4-20163)

(20 luglio 2000)

MACERATINI. – Al Presidente del Consiglio dei ministri e al Ministro della sanità. – Premesso:

che in data 5 gennaio 2000, sui quotidiani «Il Giorno», «la Nazione» e «Il Resto del Carlino» è apparso un articolo in cui viene riportato il contenuto di un rapporto del Nas dei Carabinieri sulla sperimentazione del «metodo Di Bella», nel quale viene testualmente affermato: «1.048 pazienti hanno assunto un farmaco potenzialmente imperfetto e non più possidente le caratteristiche terapeutiche iniziali ...Ne consegue quindi che i risultati ottenuti dalla sperimentazione siano sicuramente inattendibili»;

che nel medesimo articolo è stata data notizia dell'apertura di numerose inchieste da parte della magistratura relative alla correttezza della sperimentazione stessa, nonchè all'esistenza di sentenze e ordinanze (oltre trenta in tutta Italia) che consentono ai pazienti di poter proseguire nella somministrazione gratuita della somatostatina e degli altri farmaci prescritti dalla terapia antitumurale del professore modenese;

che il «National Cancer Institute», l'Istituto americano che è punto di riferimento internazionale per gli studi sperimentali in oncologia, ha recentemente pubblicato una classificazione completa delle sperimentazioni oncologiche che consente di valutare l'attendibilità delle stesse e la sperimentazione italiana del metodo Di Bella ne è emersa come effettuata al livello più basso di attendibilità, molto vicino a quello di uno «studio statistico» e, per di più, limitato ad un arco di tempo brevissimo (appena un mese),

l'interrogante chiede di sapere:

se non si ritenga di dover fornire risposte esaurienti alla pubblica opinione, soprattutto in merito ad argomenti drammatici e delicati quali la possibilità di salvezza e di cura per migliaia di malati;

se, alla luce di tutto quanto in premessa, si intenda effettuare una nuova sperimentazione della terapia Di Bella, rispettando, questa volta, in modo più ampio e corretto i canoni di attendibilità richiesti dalla ricerca e dalla sperimentazione medica internazionale.

(4-17722)

RISPOSTE SCRITTE AD INTERROGAZIONI

Fascicolo 182

SPECCHIA, MACERATINI, MONTELEONE, CASTELLANI Carla, COZZOLINO, MAGGI. – *Al Ministro della sanità*. – Premesso:

che il procuratore aggiunto di Torino, Raffaele Guariniello, ha concluso l'indagine sulla «multiterapia» anticancro del professor Di Bella;

che dall'indagine sono emerse gravi irregolarità e che addirittura alcuni pazienti sono stati usati come cavie in quanto trattati con medicinali scaduti o «guasti ed imperfetti»;

che in alcuni casi il protocollo Di Bella è stato dimezzato o stravolto;

che vi sono ammalati di cancro che da anni convivono con la cura dell'oncologo modenese,

si chiede di sapere se il Ministro in indirizzo non ritenga di fare piena luce su quanto emerso dall'indagine della procura di Torino e se non ritenga altresì di far ripetere la sperimentazione nell'interesse della ricerca e di tanti ammalati.

(4-20347)

(19 settembre 2000)

VALENTINO, MONTELEONE, CASTELLANI Carla, COZZO-LINO, MULAS, CARUSO Antonino, BONATESTA, BASINI. – *Al Ministro della sanità*. – Premesso:

che a tutt'oggi rimangono prive di risposta le interrogazioni 4-02535 del 23 ottobre 1996, 4-06879, dell'8 luglio 1997, 3-01473 del 3 dicembre 1997, 3-01522 del 14 gennaio 1998, 3-02418 del 19 novembre 1998, presentate sulle vicende afferenti la cosiddetta «sperimentazione Di Bella»:

che l'intero impianto di tale sperimentazione avviata dal Ministero della sanità è da considerarsi privo di qualsiasi seria valenza non avendo in alcun modo osservato quei parametri, universalmente riconosciuti, fondamentali per una corretta verifica scientifica, ed a tal fine basta citare pochi ma eloquenti dati di fatto:

il basso livello dovuto alla mancanza di due caratteristiche fondamentali all'evidenza scientifica di uno studio: randomizzazione e gruppo di controllo;

i criteri di arruolamento antitetici ai presupposti del metodo Di Bella che escludevano i pazienti in fase terminale già sottoposti a chemioterapia e in gran parte, chiaramente, non più responsivi;

la somministrazione di solo 4 dei 7 farmaci fondamentali – e nessuno di quelli di modulazione – malgrado la consegna da parte del professor Di Bella di un suo documento autografo con la terapia completa;

la somministrazione di farmaci scaduti, pertanto inefficaci e nocivi per i 1.048 pazienti;

RISPOSTE SCRITTE AD INTERROGAZIONI

Fascicolo 182

la presenza nei composti farmaceutici di acetone – un veleno organico e cancerogeno oltre che inibente l'effetto del metodo Di Bella – nonostante le raccomandazioni per iscritto del professor Di Bella che ne prevedevano la totale eliminazione in corrente d'azoto:

che, ciò nonostante, uno dei massimi responsabili di detta sperimentazione continua a rilasciare dichiarazioni alla stampa circa la sua assoluta correttezza;

che da una ricerca sulla maggiore banca dati medico-scientifica mondiale, la National Library of Medicine-Ned-line, tra il 1996 ed il 1997, sono emerse 7.040 pubblicazioni sull'utilizzo dei singoli componenti del metodo Di Bella nel trattamento del cancro;

che nonostante la diffusione internazionale di tali ricerche il Ministero della sanità, unitamente alla Commissione oncologica nazionale, alla Commissione unica del farmaco, al Comitato di presidenza e all'Assemblea generale del Consiglio superiore di sanità, affermavano con comunicato stampa n. 267 del 23 dicembre 1997 «la mancanza di fondamento scientifico documentato del metodo Di Bella»;

che il numero di pubblicazioni sui principi internazionali del metodo Di Bella è passato da 7.040 del 1997 a 8.091 del maggio 2000;

che nel corso del congresso mondiale di oncologia del giugno 2000 è stato riconosciuto il ruolo di rilievo svolto nella cura dei tumori da quei retinoidi da decenni componenti essenziali del metodo Di Bella;

che il National Cancer Institute ha finanziato 5 dei maggiori centri di ricerca statunitensi su un altro componente fondamentale del metodo Di Bella, la somatostatina, e che gli esiti positivi degli studi hanno consentito il rifinanziamento dei progetti per un ulteriore anno;

che i periti cui i tribunali hanno affidato l'esame delle numerosissime cartelle cliniche dei malati in cura con il metodo in argomento non hanno potuto che confortare ampiamente le tesi del professor Di Bella, la cui terapia ha prodotto effetti altamente apprezzabili in termini di assenza di tossicità, qualità di vita e sopravvivenza,

gli interroganti chiedono di sapere:

se il Ministro in indirizzo alla luce di quanto esposto in premessa non ritenga opportuno riesaminare l'intera vicenda e proporre una nuova sperimentazione del metodo secondo riconosciuti criteri di scientificità e in accordo con le modalità ed i parametri suggeriti dal professor Di Bella;

se non ritenga, altresì, giusto intervenire affinchè sia garantita l'assistenza e l'erogazione dei farmaci ai pazienti che scelgono di essere curati con il metodo Di Bella.

(4-20275)

RISPOSTE SCRITTE AD INTERROGAZIONI

Fascicolo 182

RISPOSTA. (*) – In relazione agli atti parlamentari in esame, si fa presente innanzitutto che, proprio al fine di verificare l'efficacia e l'utilità della multiterapia oncologica Di Bella (MDB), venne concordato all'inizio del 1998 con il professor Luigi Di Bella lo schema di 10 protocolli terapeutici, allo scopo di iniziare immediatamente la loro sperimentazione.

Per poter procedere, si decise di utilizzare – come unico *standard* di riferimento – le istruzioni fornite dal professor Di Bella.

La dottoressa Elena Ciranni, direttore del laboratorio di chimica del farmaco dell'Istituto superiore di sanità, ebbe quindi una serie di colloqui con il professore, allo scopo di ottenere tutte le informazioni possibili sui due prodotti «galenici», che avrebbero dovuto essere preparati – su scala però semi-industriale – dall'Istituto chimico-farmaceutico militare (ICFM) di Firenze.

La valutazione dell'attività antitumorale del multitrattamento Di Bella (MDB) è stata effettuata all'interno della sperimentazione che ha avuto inizio nel marzo 1998.

Il giudizio complessivo sull'inattività antitumorale del MDB si è basato sull'analisi di 386 pazienti inclusi negli studi sperimentali propriamente detti (risultati conclusivi presentati a luglio e novembre 1998), e di 769 pazienti analizzati negli studi cosiddetti osservazionali (risultati conclusivi presentati a luglio 1999).

In particolare:

in nessuno dei 1155 pazienti inclusi nella sperimentazione si è osservata una risposta obiettiva completa (scomparsa delle masse tumorali):

una risposta obiettiva parziale (riduzione di almeno il 50 per cento delle lesioni tumorali) si è osservata in soli 3 (0,8 per cento) dei 386 pazienti inclusi negli studi sperimentali (successivamente, uno dei 3 pazienti è andato incontro a una progressione della malattia e gli altri 2 pazienti sono deceduti. Il risultato degli studi sperimentali è stato confermato dagli studi osservazionali nei quali solo per 5 (0,7 per cento) dei 769 pazienti inclusi è stata segnalata la presenza di una risposta obiettiva di tipo parziale (al 15 giugno 1999, 2 di questi pazienti erano andati incontro a progressione di malattia). Nel complesso sono state riportate 8 risposte obiettive di tipo parziale su 1155 pazienti (0,7 per cento);

la durata mediana di trattamento, cioè l'intervallo di tempo entro il quale il 50 per cento dei pazienti ha interrotto il trattamento MDB, è stata di circa 60 giorni;

per quanto riguarda i decessi, a giugno 1999, a circa un anno dall'inizio della sperimentazione, erano deceduti 298 (77 per cento) dei 386 pazienti inclusi negli studi sperimentali e 598 (78 per cento) dei

^(*) Testo, sempre identico, inviato dal Governo in risposta alle quattro interrogazioni sopra riportate.

Fascicolo 182

769 inclusi negli studi osservazionali. Escludendo dall'analisi i pazienti in condizioni terminali (protocolli 4, carcinoma mammario, e 10, pazienti in fase critica), si sono osservati 466 decessi su 660 pazienti (71 per cento) degli studi sperimentali e osservazionali.

Alla fine di giugno 1999 solo 29 pazienti su 1155 (2,5 per cento) risultavano ancora in trattamento (8 pazienti degli studi sperimentali e 21 degli studi osservazionali), in quanto giudicati in condizione di stabilità di malattia. La quasi totalità dei pazienti (97,5 per cento) aveva invece interrotto il trattamento MDB: la causa più frequente di interruzione è stata il decesso o la progressione della malattia. In misura minore l'interruzione si è verificata per tossicità o ritiro volontario (mentre solo una minima quota di pazienti, il 4,7 per cento, non si è più ripresentata alle visite successive).

Si deve ricordare, altresì, che i risultati negativi osservati nella sperimentazione condotta dall'Istituto superiore di sanità sono stati confermati anche dalle seguenti analisi:

si è conclusa con risultati negativi la sperimentazione condotta autonomamente dalla regione Lombardia nel corso del 1998, nella quale erano stati studiati 333 pazienti;

l'indagine condotta sull'archivio dei pazienti in cura presso il professor Di Bella non ha fornito alcuna prova dell'efficacia del trattamento MDB. Al contrario, i livelli di sopravvivenza sono nettamente peggiori di quelli osservati nella popolazione italiana. Nell'articolo pubblicato sulla rivista «Cancer» il 15 novembre 1999 da Buiatti ed altri viene confrontata la sopravvivenza dei malati di cancro estratti dall'archivio del professor Di Bella e trattati con l'MDB e di un campione di malati ricavati dall'insieme dei Registri tumori italiani. La sopravvivenza dei due gruppi di malati è molto diversa e il campione italiano di malati di cancro ha una sopravvivenza doppia rispetto al gruppo trattato con MDB;

per quanto riguarda i pazienti che hanno ricevuto l'MDB in seguito all'applicazione della sentenza della Corte costituzionale che ampliava i criteri per l'inclusione (decreto-legge n. 186 del 16 giugno 1998), circa 4.500 pazienti hanno richiesto il trattamento MDB in uno dei 126 centri distribuiti in tutte le regioni italiane (in aggiunta quindi ai 1155 inclusi negli studi sperimentali e osservazionali). Pur se le informazioni disponibili per questi pazienti non sono standardizzate e verificabili come quelle raccolte nel corso della sperimentazione, si conferma lo stesso andamento negativo osservato nella sperimentazione. Infatti nel complesso la durata mediana di trattamento è stata di 72 giorni, paragonabile quindi a quella registrata nella sperimentazione.

Per quanto riguarda gli specifici quesiti contenuti nelle interrogazioni e, in particolare, l'impiego di un prodotto (lo sciroppo ai retinoidi) tossico, si rammenta che la formulazione e la preparazione di tali prodotti «galenici» sono state il frutto delle indicazioni fornite dal professor Di Bella e pedissequamente riportate nei cosiddetti «protocolli» approvati dallo stesso professore, che ne ha siglato le singole pagine.

RISPOSTE SCRITTE AD INTERROGAZIONI

Fascicolo 182

L'utilizzo dell'acetone quale solvente per la preparazione della «soluzione ai retinoidi» è stato voluto dal professor Di Bella, come risulta dai menzionati protocolli.

Anche il processo di eliminazione del solvente è stato effettuato utilizzando la procedura indicata dal professor Di Bella e riportata nei protocolli.

Essa è stata applicata con un sistema che garantiva la non degradazione del prodotto. La quantità di acetone residuo è stata determinata con una tecnica sofisticata ed estremamente sensibile.

Va anche sottolineato che il solvente utilizzato nella preparazione di un medicinale non può mai essere completamente eliminato.

Infatti, per quanto i processi di eliminazione dei solventi possano essere adeguati, non è praticamente realizzabile una preparazione senza «tracce» del solvente che è stato utilizzato.

È per questo motivo che gli organismi internazionali preposti alla definizione di norme relative alla qualità e sicurezza d'uso dei medicinali hanno previsto precise indicazioni sulle quantità massime di solvente residuo consentito per ogni tipo di solvente utilizzato nella preparazione di medicinali (ICH Guidelines e Farmacopea europea).

Tali quantità sono state individuate per i singoli solventi, in considerazione del loro possibile rischio per la salute dell'uomo.

I solventi sono stati distinti in tre classi di rischio: classe 1 (solventi che devono essere evitati), classe 2 (solventi il cui utilizzo deve essere limitato), classe 3 (solventi con basso potenziale tossico).

L'acetone è stato classificato (analogamente all'alcool etilico) come solvente a basso potenziale tossico e rientra nella classe 3.

La quantità massima di acetone residuo consentita in un prodotto medicinale è pari a 5.000 ppm (ovvero 5.000 mg/l).

Era quindi inevitabile che – aderendo fino in fondo allo *standard* dettato dal professor Di Bella – sarebbero rimaste tracce di acetone.

Quando poi si procedette alla misurazione dell'acetone residuo mediante un metodo altamente sensibile, fu sì confermata la presenza dell'acetone, ma sempre in quantità almeno sei volte inferiori ai massimi consentiti dalla Farmacopea ufficiale.

La quantità di acetone residuo nei campioni di «soluzione ai retinoidi» di cui fanno menzione le interrogazioni parlamentari in oggetto (850 mg/l) è circa sei volte inferiore al limite consentito dalle norme.

Inoltre si sottolinea, come già fatto presente, che per la determinazione dell'acetone residuo è stato utilizzato un sistema estremamente sensibile (sensibilità 0,1 mg/l); se invece l'«eliminazione» del solvente viene verificata con un sistema poco sensibile (come, ad esempio la cartina al sodio nitroprussiato usata dalla Farmacia Ferrari di fiducia del professor Di Bella, sensibilità pari a circa 450 mg/l), il prodotto può risultare apparentemente privo di solvente, ma in realtà esso lo contiene ancora, ma in una quantità che però non è rilevabile con il sistema adottato.

RISPOSTE SCRITTE AD INTERROGAZIONI

Fascicolo 182

Quanto all'uso di un prodotto (lo sciroppo ai retinoidi) scaduto, l'I-stituto superiore di sanità ha inteso sottolineare che, nel caso dei cosiddetti «galenici» impiegati nella multiterapia Di Bella non è assolutamente possibile parlare di «farmaci scaduti», per il semplice motivo che la «scadenza» di un farmaco può essere stabilita solo se si conoscono tre tipi di informazioni: l'intervallo terapeutico (e cioè la dose minima e massima efficace); i tempi di degradazione dei componenti attivi; la natura chimica e la tossicità eventuale dei prodotti risultanti dalla degradazione.

Nessuna documentazione è stata fornita dal professor Di Bella in merito a questi argomenti.

Del resto, le stesse disposizioni urgenti contenute nel decreto-legge 17 febbraio 1998, successivamente convertito in legge, per far fronte «ad una situazione di carattere straordinario» hanno modificato il normale *iter* di sperimentazione.

Non erano, quindi, note informazioni sulla farmacocinetica e farmacodinamica, elementi fondamentali per ricavare una curva «dose-risposta», per conoscere cioè la relazione esistente tra dosi somministrate e livelli di risposta clinica che permettesse di definire la scadenza dei formulati.

Tutto ciò in assenza della conoscenza dei meccanismi di azione ipotizzabili.

Occorre precisare che, per acquisire le informazioni necessarie a stabilire la durata della validità dei «galenici», sarebbe occorso almeno un anno, ed all'epoca appariva del tutto impensabile dilazionare l'inizio dello studio.

In ogni caso, il professor Di Bella aveva fornito le più ampie assicurazioni in merito al fatto che, se custodito in ben precise condizioni, al riparo dalla luce e dal calore, lo sciroppo ai retinoidi era del tutto stabile.

In effetti, laddove il professor Di Bella avesse ritenuto non più utilizzabili i preparati da lui suggeriti dopo un determinato arco temporale, lo avrebbe indicato nel protocollo firmato.

Nulla è stato asserito, a tale riguardo, dal professor Di Bella in occasione della firma dei protocolli, tanto più che egli, precedentemente, in data 15 gennaio 1998 aveva indicato la composizione dei principi attivi senza specificare la stabilità delle formulazioni.

Nonostante ciò, poiché l'affermazione sulla presunta stabilità non era suffragata da alcun dato obiettivo, il laboratorio di chimica del farmaco dell'Istituto superiore di sanità si attivò fin dall'inizio per valutare almeno uno dei parametri suddescritti, quello del decadimento nel tempo dei componenti.

In mancanza delle menzionate informazioni, tali studi non possono portare ad alcuna conclusione sulla presunta scadenza della soluzione stessa.

Va considerato che il decadimento di uno dei componenti della «soluzione ai retinoidi» può essere una caratteristica della medesima e

RISPOSTE SCRITTE AD INTERROGAZIONI

Fascicolo 182

che nei protocolli siglati dal professor Di Bella, come pure nella documentazione ufficiale resa disponibile al Comitato guida, non vi è alcun cenno sulla «validità» di detta soluzione.

Inoltre, anche nelle ricette erogate da diverse regioni e da differenti medici, pervenute all'Istituto superiore di sanità, non risulta mai alcun riferimento alla suddetta presunta scadenza.

Un primo dato sul decadimento di uno dei componenti si rese disponibile nell'ottobre 1998: esso indicava che lo sciroppo ai retinoidi si mantiene inalterato per un periodo di circa tre mesi.

Questo dato fu a suo tempo comunicato a tutti i centri.

Per quanto concerne la validità dei protocolli, si sottolinea che essi furono pienamente concordati con il professor Di Bella e vennero stilati da un comitato composto dai maggiori esperti italiani.

Essi furono ritenuti perfettamente validi da una commissione internazionale composta da 7 tra i principali esperti mondiali della materia.

A riprova della validità scientifica dei protocolli sta l'accettazione dei manoscritti contenenti i risultati da parte di due prestigiose riviste internazionali, il «British Medical Journal» (britannico) e «Cancer» (statunitense).

È vero che – quando possibile – è preferibile effettuare studi controllati (cioè con un gruppo di controllo, o non trattato, o trattato con altra terapia convenzionale).

Nel caso della MDB però ciò non era assolutamente possibile; all'epoca non era, infatti, neppure ipotizzabile arruolare tutti i pazienti con la clausola che essi accettassero di essere assegnati – «a caso» – o alla multiterapia Di Bella o alla chemioterapia (o radioterapia) o, peggio ancora, a nessuna terapia.

Quindi il modello sperimentale prescelto era l'unico possibile date le circostanze.

Infine, per quanto concerne la posizione del National Cancer Institute degli USA si precisa che esso non ha mai effettuato alcuna valutazione sulla sperimentazione italiana.

L'Istituto superiore di sanità ha coordinato la sperimentazione sul metodo Di Bella (disegnata secondo uno degli schemi previsti per gli studi di fase II), attenendosi alle regole scientifiche più rigorose, internazionalmente accettate e riassunte per il nostro paese nella *Gazzetta Ufficiale* n. 162 del 18 agosto 1997.

Per quanto concerne il «modello sperimentale» prescelto, che è stato identificato dagli oncologi della Commissione oncologica nazionale assieme al professor Luigi Di Bella e con il suo accordo, giova ricordare che tutti i vari schemi previsti per questi studi garantiscono un elevatissimo grado di atttendibilità, confermata dal fatto che i lavori scientifici che riportavano i risultati conseguiti sono stati accettati e pubblicati in due articoli su «British Medical Journal» e «Cancer».

Alla pubblica opinione è stata fornita una esaustiva massa di informazioni su questo trattamento attraverso tutti i mezzi possibili e ancora

RISPOSTE SCRITTE AD INTERROGAZIONI

Fascicolo 182

oggi una amplissima documentazione è disponibile per chiunque sul sito Internet dell'Istituto superiore di sanità (http://www.iss.it).

I protocolli predisposti dagli esperti della Commissione oncologica nazionale si sono scrupolosamente attenuti ai consueti criteri di sperimentazione clinica.

All'inizio della sperimentazione sorsero dubbi interpretativi sulla necessità di somministrare alcuni farmaci in alcuni dei protocolli.

Questi dubbi furono chiariti in un'apposita riunione, svoltasi a Modena nel maggio 1998, ed è chiaramente riportato in una registrazione che il professore riteneva che eventuali omissioni iniziali non inficiavano affatto la validità della sperimentazione.

Nonostante l'analisi della sopravvivenza nei pazienti trattati non fosse l'obiettivo principale della sperimentazione MDB, i valori di sopravvivenza osservati nei diversi protocolli non hanno fornito alcuna indicazione che suggerisse per il trattamento MDB un effetto sulla sopravvivenza anche in assenza di una attività anti-tumorale.

Ciò vale anche per i pazienti del protocollo 7 (carcinoma del pancreas esocrino).

In questo caso, infatti, le casistiche disponibili a livello internazionale, che pure vanno utilizzate con cautela per tenere conto della inevitabile variabilità fra le diverse casistiche, indicano una sopravvivenza mediana per questo tipo di tumori di circa 6 mesi.

Ciò significa che ci si aspetta che il 50 per cento dei pazienti abbia una sopravvivenza superiore ai 180 giorni circa.

Per quanto rigurda i livelli di sopravvivenza osservati nei pazienti con carcinoma del pancreas esocrino, al 15 giugno 1999 risultavano in vita 5 (17 per cento) dei 29 pazienti inclusi nel protocollo sperimentale e 5 (36 per cento) dei 14 inclusi in quello osservazionale.

Nell'insieme, dei 43 pazienti risultavano quindi in vita il 23 per cento dei pazienti arruolati.

Il valore mediano di sopravvivenza è stato di 168 giorni per i 14 pazienti inclusi nei protocolli osservazionali e di 144 giorni per i 29 pazienti inclusi nei protocolli sperimentali.

L'analisi congiunta dei 43 pazienti complessivamente arruolati fornisce un valore mediano di sopravvivenza di 159 giorni.

Pertanto, nei 43 pazienti inclusi nella sperimentazione, i risultati della sopravvivenza mediana sono sovrapponibili all'evoluzione attesa in base alla storia naturale della malattia in assenza di interventi.

Il dato sulla sopravvivenza dei pazienti con tumore del pancreas va integrato con le seguenti informazioni.

Solo in uno dei 43 pazienti arruolati si è osservata una risposta obiettiva di tipo parziale, alla quale è seguita una progressione di malattia.

Dei 14 pazienti inclusi nel protocollo osservazionale solo uno risultava ancora in trattamento al 15 maggio 1999 (4 dei 5 pazienti ancora in vita avevano da tempo interrotto il trattamento, in 3 casi per progressione di malattia e in un caso per ritiro volontario).

RISPOSTE SCRITTE AD INTERROGAZIONI

Fascicolo 182

Alla stessa data, inoltre, nessuno dei 29 pazienti inclusi nel corrispondente protocollo sperimentale era ancora in trattamento.

Va sottolineato come neppure nei pazienti trattati personalmente dal professor Di Bella (i cui dati erano disponibili nella sua casistica personale) è stata osservata una sopravvivenza superiore a quella media riscontrata in Italia.

Questo dato negativo risulta dallo studio, già citato in premessa, condotto indipendentemente da quello coordinato dall'Istituto superiore di sanità, che è stato anch'esso pubblicato sulla rivista «Cancer».

Infine, non è vero che all'inizio della sperimentazione tutti i pazienti arruolati avessero avuto un'aspettativa di vita compresa tra 11 giorni e 12 settimane.

Al contrario, in alcuni protocolli furono arruolati pazienti con buone prospettive di sopravvivenza.

La proporzione di pazienti che hanno riportato effeti collaterali a seguito della terapia, come si può desumere dai rapporti Istisan resi pubblici e disponibili anche su Internet, è stata del 40 per cento negli studi sperimentali e del 31 per cento nello studio osservazionale.

Sia la frequenza sia il tipo di tossicità erano attesi – e descritti in letteratura – sulla base delle proprietà farmacologiche dei diversi farmaci impiegati nella MDB.

Tale livello di tossicità è stato tuttavia considerato inaccettabile solo in relazione all'assenza di attività terapeutica dimostrata dal MDB.

I singoli componenti del MDB e, in particolare, la somatostatina e i retinoidi sono da anni oggetto di studio sperimentale in campo oncologico, come documentato dalla letteratura scientifica disponibile sulla banca dati bibliogfafica «Medline», all'interno della quale sono citate sia sperimentazioni che hanno dato esito positivo sia ricerche che non hanno prodotto risultati rilevanti.

Gli studi che hanno prodotto risultati clinicamente significativi hanno condotto ad alcune indicazioni terapeutiche per queste sostanze, che trovano riscontro, ad esempio, nella registrazione della somatostatina, ormai da tempo, anche nel nostro paese. La disponibilità di tale letteratura scientifica ha giustificato l'impianto della sperimentazione mirata a valutare l'efficacia della multiterapia Di Bella nel suo complesso, dal momento che l'interazione tra i diversi componenti di questa terapia non era mai stata studiata in precedenza.

Non si è a conoscenza di relazioni di periti di tribunali che dichiarino la validità delle tesi sostenute dal professor Di Bella.

I dati sulle varie fasi della sperimentazione sono stati preliminarmente resi noti mediante conferenze stampa.

Essi sono poi stati pubblicati nella rivista ufficiale dell'Istituto superiore di sanità «Rapporti Istisan».

Essi sono consultabili nel sito Web dell'Istituto.

In conclusione, per quanto concerne l'opportunità di una nuova sperimentazione, si ricorda che con un livello di attività anti-tumorale quale quello osservato nessuna istituzione scientifica internazione pren-

RISPOSTE SCRITTE AD INTERROGAZIONI

Fascicolo 182

derebbe anche solo in considerazione l'eventualità di procedere a ulteriori fasi di sperimentazione o, addirittura, di raccomandare il trattamento.

In questo senso hanno concordato i pareri dell'Istituto superiore di sanità, del Comitato guida che ha condotto la sperimentazione, della Commissione oncologica nazionale e del Comitato etico istituito per la sperimentazione della multiterapia Di Bella.

Come è noto, inoltre, un comitato di esperti internazionali ha supervisionato l'intero andamento della sperimentazione, approvandone lo svolgimento, e concordato con l'analisi dei risultati ottenuti.

Tuttavia l'attività svolta, così come i risultati ottenuti, sono stati ampiamente documentati sia su pubblicazioni nazionali sia internazionali.

Ulteriori fasi sperimentali non offrirebbero maggiori garanzie agli ammalati mentre, certamente, aumenterebbero disagio e sconcerto con ingiustificabile spreco di risorse pubbliche.

	Il Ministro della sanità
	Veronesi
(20 novembre 2000)	

DEMASI. – Ai Ministri della pubblica istruzione, della sanità e della giustizia. – Premesso:

che, a seguito delle numerose segnalazioni del preside dell'Istituto tecnico per geometri Vanvitelli di Cava de' Tirreni, in data 19 novembre 1999 la provincia di Salerno ha fatto eseguire un sopralluogo per accertare l'idoneità sanitaria e statica dell'Istituto;

che, dopo l'accesso, i tecnici hanno rilasciato nulla-osta per la sicurezza statica con esclusione del passaggio principale e di un corridoio centrale:

che il giorno 20 novembre 1999 il comando provinciale dei Vigili del fuoco di Salerno, a seguito di sopralluogo, ha inviato, a quanti di competenza, messaggio fax n. 8901 con cui chiedeva ordinanze di sgombero *ad horas* in quanto «si ritiene che non sussistano le condizioni di sicurezza statica della struttura...»;

che il giorno 23 novembre 1999 il sindaco di Cava de' Tirreni, con ordinanza n. 822, ordinava lo sgombero dell'intero stabile «... perchè il processo di dissesto del fabbricato è in stato evolutivo con rischi per l'incolumità pubblica...»;

che, nel frattempo, il giorno 22 novembre 1999 – su richiesta del collegio dei docenti – veniva convocato il responsabile dell'ASL per visionare «lo stato di abbandono, degrado, putridume, con presenza di escrementi di piccioni, carcasse di piccioni morti in decomposizione, siti sull'assito di tavole del sottotetto, separati dalle aule da una controsoffittatura non a tenuta, intrisa del materiale in decomposizione, dai cui

RISPOSTE SCRITTE AD INTERROGAZIONI

Fascicolo 182

interstizi più volte gli allievi hanno segnalato la caduta di vermi e liquami»,

l'interrogante chiede di conoscere:

se si intenda, attraverso atti ispettivi, accertare la sussistenza delle condizioni di cui in premessa, con particolare riferimento alla statica ed alle condizioni igienico-sanitarie dell'Istituto tecnico per geometri Vanvitelli di cava de' Tirreni:

se si intenda accertare i motivi per i quali si è arrivati ad uno stato di degrado tanto avanzato senza che le autorità preposte alla verifica periodica dell'agibilità siano intervenute per tutelare la salute e l'integrità fisica di docenti, studenti e personale;

se si intenda accertare i motivi delle diverse conclusioni alle quali sono pervenuti i tecnici dei vigili del fuoco e quelli della provincia:

se il Ministero della pubblica istruzione intenda disporre l'immediata delocalizzazione dell'Istituto tecnico per geometri Vanvitelli in locali idonei ad accogliere tutte le classi evitando sistemazioni improprie e provvisorie.

(4-17567)

(15 dicembre 1999)

RISPOSTA. – In ordine alla interrogazione parlamentare indicata in oggetto si precisa preliminarmente che ogni competenza in materia di edilizia scolastica è demandata dalla vigente normativa (articolo 3 della legge 1º gennaio 1996, n. 23) agli enti locali ed in particolare ai comuni per le esigenze delle scuole elementari e medie ed alla provincia per le esigenze degli istituti di istruzione secondaria superiore, ivi compreso l'accertamento delle condizioni statiche, mentre attiene alla competenza e responsabilità delle aziende sanitarie locali l'accertamento delle condizioni igienico-sanitarie.

Per quanto riguarda, in particolare, i problemi di sede dell'istituto tecnico per geometri «Vanvitelli» di Cava dei Tirreni l'amministrazione provinciale ha comunicato che è in programma un intervento di totale ristrutturazione dell'immobile, sede dell'istituto in parola, per un complessivo importo di spesa di lire 8.000.000.000.

Nelle more di ristrutturazione dell'immobile l'intero istituto è stato dal corrente anno scolastico collocato in altre sedi che garantiscono comunque la corretta erogazione del servizio scolastico offerto dall'istituto.

Il Ministro della pubblica istruzione

DE MAURO

RISPOSTE SCRITTE AD INTERROGAZIONI

Fascicolo 182

DEMASI. – Al Ministro delle comunicazioni. – Premesso:

che nel decorso mese di aprile è stato chiuso lo sportello postale ubicato nel popoloso e popolare rione Petrosino nella città di Salerno;

che la chiusura, ufficialmente motivata da lavori di ristrutturazione, procura enormi disagi alla popolazione residente formata, in grande parte, da anziani pensionati;

che l'interruzione del servizio obbliga i cittadini salernitani del rione Petrosino a servirsi dell'agenzia centrale di via Roma per le proprie necessità nonostante la distanza di tale agenzia dal luogo di residenza ed i pericoli derivanti dalla mancanza di collegamenti,

si chiede di conoscere se si ritenga di intervenire per accelerare i lavori di ristrutturazione degli sportelli postali del rione Petrosino di Salerno o, in alternativa, se si intenda disporre l'apertura di un ufficio provvisorio per i servizi postali ed, in particolare, per il pagamento delle pensioni ai residenti.

(4-20024)

(12 luglio 2000)

RISPOSTA. – Al riguardo, si ritiene opportuno premettere che, a seguito della trasformazione dell'Ente poste italiane in società per azioni, il Governo non ha il potere di sindacarne l'operato per la parte riguardante la gestione aziendale che, com'è noto, rientra nella competenza propria degli organi statutari della sanità.

Ciò premesso, si fa presente che le Poste italiane spa, interessate in merito a quanto rappresentato, hanno comunicato, preliminarmente, che i lavori di ristrutturazione dell'ufficio in questione, rientranti nel «progetto layout» che l'azienda sta realizzando su tutto il territorio nazionale, saranno ultimati entro l'anno.

La soluzione adottata provvisoriamente, ha precisato la società, è stata determinata dall'impossibilità di reperire altri locali idonei all'apertura di un ufficio provvisorio per assicurare i servizi così come rappresentato.

Circa i disagi che l'attuale provvisoria collocazione dell'ufficio postale arrecherebbe ai residenti del rione Petrosino, l'azienda ha osservato che l'ufficio in questione dista circa ottocento metri dalla succursale 5 (situata in via Nicola Aversano) e una distanza analoga lo separa dall'ufficio di Salerno centro, presso il quale sono stati trasferiti gli uffici della succursale 10 per tutto il tempo della durata dei lavori.

Il Ministro delle comunicazioni

CARDINALE

(20 novembre 2000)

RISPOSTE SCRITTE AD INTERROGAZIONI

Fascicolo 182

FALOMI. – Al Presidente del Consiglio dei ministri e ai Ministri delle comunicazioni e del tesoro, del bilancio e della programmazione economica. – Premesso:

che con deliberazione del 2 febbraio 2000 il Ministero delle comunicazioni, in qualità di autorità di regolamentazione del settore postale, sulla base dell'onere di servizio universale sostenuto dalle Poste italiane relativamente all'esercizio 1998, ha individuato l'ambito della riserva postale riconosciuta alla società Poste italiane per il mantenimento del servizio postale universale;

che l'articolo 23 del decreto legislativo n. 261 del 1999 dispone che le concessioni rilasciate alle agenzie di recapito urbano, estese al nuovo ambito della riserva, siano prorogate sino al 31 dicembre 2000;

considerato:

che gli occupati nel settore (circa 2.000, in base alle stime fornite dagli stessi concessionari) corrispondono a meno della metà del *turn-over* annuo dell'operatore pubblico nazionale;

che il decreto legislativo n. 261 del 1999, in considerazione delle esigenze di salvaguardia dell'occupazione degli operatori privati del settore, prevede che le Poste italiane possano concludere con le agenzie concessionarie accordi di collaborazione anche dopo la scadenza delle concessioni;

che il gruppo TNT, partecipato dall'operatore pubblico postale olandese, sta investendo ingenti risorse in una strategia di acquisizione delle agenzie titolari di concessione, con una particolare attenzione nei confronti di quelli attivi nel Centro-Nord, nonostante la scadenza delle concessioni sia prevista per il 31 dicembre 2000; in base alle dichiarazioni fornite dalla stessa TNT all'autorità garante della concorrenza e del mercato, tale operatore controlla il 13 per cento della corrispondenza trattata in regime di concessione,

si chiede di conoscere:

quale orientamento il Ministero delle comunicazioni abbia assunto in merito al cambio della titolarità delle concessioni di cui beneficiano le agenzie di recapito acquisite dalla TNT (gruppo Rinaldi, ARE Brescia, La Patavina, la Florentia, Perugia recapiti, ADRA), anche in considerazione del fatto che la TNT si è fatta promotrice, direttamente o tramite le proprie controllate, di numerose azioni legali contro l'operatore pubblico e nazionale, in sede sia nazionale che comunitaria, anche chiamando in causa il legislatore e gli organi di governo nazionali;

quali misure il Ministro delle comunicazioni abbia intrapreso per controllare che la riserva riconosciuta all'operatore pubblico nazionale non venga elusa da parte degli operatori privati del settore, e con quali risultati;

quali azioni il Ministro delle comunicazioni abbia intrapreso per agevolare la conclusione degli accordi di collaborazione previsti dall'articolo 23, comma 5, del decreto legislativo n. 261 del 1999 per assorbi-

RISPOSTE SCRITTE AD INTERROGAZIONI

Fascicolo 182

re l'occupazione delle agenzie concessionarie, visto l'elevato *turn-over* della società Poste italiane.

(4-19029)

(19 aprile 2000)

RISPOSTA. – Al riguardo, nel far presente che si risponde per incarico della Presidenza del Consiglio dei ministri, si significa che con la direttiva n. 97/67/CE – recepita con decreto legislativo 22 luglio 1999, n. 261 – l'Unione europea ha inteso indirizzare il servizio postale, al pari degli altri servizi pubblici, verso una liberalizzazione progressiva e controllata, favorendo altresì il miglioramento della qualità del servizio stesso.

Il recepimento della suddetta direttiva ha rappresentato l'occasione per allineare le regole del mercato postale italiano a quelle vigenti negli altri paesi dell'Unione e, in aderenza con l'obiettivo della direttiva stessa, sono stati specificati i contenuti del servizio universale che deve assicurare le prestazioni da fornire in tutti i punti del territorio nazionale, a prezzi accessibili a tutti e ad un determinato livello di qualità.

Nel decreto legislativo di recepimento della suddetta direttiva, è stato necessario introdurre una disciplina particolare che tenesse conto, nei limiti del possibile, dell'anomalia, tutta italiana, rappresentata dai concessionari privati cercando, nel quadro di riferimento scaturente dalla ripetuta direttiva, di salvaguardare gli interessi delle agenzie di recapito anche allo scopo di tutelare la posizione lavorativa degli addetti.

È stato, quindi, stabilito che le concessioni di cui all'articolo 29, punto 1, del codice postale scadano il 31 dicembre 2000.

Infatti il mantenimento delle concessioni sarebbe stato in palese contrasto con la direttiva n. 97/67/CE in quanto sarebbe risultata incisa in modo determinante l'area della riserva, che è preordinata al mantenimento del servizio universale. Inoltre avrebbero continuato a mantenersi in vita, per le sole agenzie di recapito, posizioni di ingiustificato privilegio rispetto agli altri operatori privati: è noto, al riguardo, che le agenzie operano esclusivamente in zone profittevoli, e cioè nelle aree urbane ad alta redditività senza alcuna obbligazione di servizio universale.

Dal 1º gennaio 2001 spetterà a questo Ministero, quale autorità di regolamentazione del settore postale, definire l'estensione ed il contenuto della riserva che dovrà essere contenuta nei limiti occorrenti per il mantenimento del servizio universale sulla base di periodiche verifiche.

Quanto alle preoccupazioni espresse nell'atto parlamentare in esame circa gli eventuali impatti occupazionali derivanti dal venire meno delle concessioni in parola, si ritiene opportuno rammentare che le agenzie di recapito, dopo il 31 dicembre 2000 – termine peraltro noto agli interessati sin dall'estate 1997 – potranno continuare ad operare attraverso una licenza o un'autorizzazione nei settori non riservati e che l'attività che, a partire dalla suddetta data, verrà loro preclusa rappresenta una parte ridotta del loro attuale campo operativo mentre, di contro, i settori liberi

RISPOSTE SCRITTE AD INTERROGAZIONI

Fascicolo 182

o liberalizzati dove la loro azione potrà espandersi sono caratterizzati da una forte crescita (ad esempio pubblicità diretta, corriere espresso, logistica di piccoli colli, vettore fisico per il commercio elettronico, scambi di documenti, eccetera).

D'altra parte l'articolo 23, comma 5, del decreto legislativo n. 261 del 22 luglio 1999 consente all'operatore pubblico, anche dopo la scadenza del 31 dicembre 2000, di concludere accordi con le agenzie di recapito laddove, attraverso tali forme di sinergia, sia possibile conseguire miglioramenti nell'espletamento dei servizi nella fase di recapito; la particolare flessibilità dell'organizzazione in loco può, infatti, consentire alle agenzie di far fronte con maggiore rapidità a specifiche richieste da parte di particolari aree della clientela.

	Il Ministro delle comunicazioni
	Cardinale
(20 novembre 2000)	

FLORINO. – Ai Ministri del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, per la solidarietà sociale e per gli affari regionali. – Premesso:

che, come noto, con decreto legislativo 18 giugno 1998, n. 237, recante «Disciplina dell'introduzione in via sperimentale, in talune aree, dell'istituto del reddito minimo di inserimento, a norma dell'articolo 59, commi 47 e 48, della legge 27 dicembre 1997, n. 449», veniva introdotto, in via sperimentale, il reddito minimo di inserimento come misura di contrasto della povertà e dell'esclusione sociale;

che, nello specifico, i soggetti destinatari di tale beneficio sono, come definito all'articolo 1, comma 1, del suddetto decreto legislativo, le persone «...(omissis)... esposte al rischio della marginalità sociale ed impossibilitate per cause psichiche, fisiche e sociali al mantenimento proprio e dei figli» o ancora, come ribadito all'articolo 6, comma 1, le persone «...(omissis)... in situazione di difficoltà ed esposte al rischio di marginalità sociale»; inoltre, sempre all'articolo 6, comma 3, è specificato che «...(omissis)... il reddito minimo di inserimento è destinato prioritariamente alle persone che hanno a carico figli minori o figli con handicap in situazione di gravità accertato ai sensi dell'articolo 4 della legge 5 febbraio 1992, n. 104»;

che requisito fondamentale ai fini dell'accesso al reddito minimo di inserimento è quello previsto al comma 2 dell'articolo 6 dello stesso decreto: «...(omissis)... i soggetti destinatari debbono essere privi di reddito ovvero con un reddito che, tenuto conto di qualsiasi emolumento a qualunque titolo percepito e da chiunque erogato, non sia superiore alla soglia di povertà stabilita in lire 500.000 mensili per una persona che vive sola. In presenza di un nucleo familiare composto da due o più persone tale soglia di reddito è determinata sulla base della scala di equivalenza allegata al presente decreto legislativo»;

Fascicolo 182

che è evidente che tra le prime aree reputate idonee a tale intervento è stata presa in considerazione la città di Napoli;

che, come stabilito all'articolo 3, comma 1, del citato decreto legislativo, «1. La titolarità dell'attuazione della sperimentazione, in ogni sua fase, è del comune nel cui territorio la sperimentazione stessa si svolge. Pertanto il comune:

- a) definisce le modalità di presentazione della domanda, prevedendo un termine non superiore a sessanta giorni per la risposta;
- b) stabilisce le modalità di verifica e di controllo successivo della sussistenza dei requisiti, nel rispetto dei principi stabiliti dal presente decreto;
- c) procede al controllo e alla verifica della attuazione, con riferimento tanto agli obblighi dei beneficiari che alle responsabilità dei soggetti che cooperano per la realizzazione dei programmi di integrazione sociale;
- d) individua il responsabile del programma di integrazione sociale di cui all'articolo 9 (Interventi di integrazione sociale);
- e) riferisce al Ministro per la solidarietà sociale sulla sperimentazione e sui costi legati all'attuazione, con riferimento sia alle erogazioni monetarie che ai costi di gestione e di realizzazione dei programmi di integrazione sociale. A tal fine cura la tenuta di una adeguata documentazione, con particolare riferimento ai soggetti beneficiari, agli interventi promossi, alla loro durata, alle singole modalità di cessazione ovvero ai motivi della permanenza»;

che, ugualmente alla titolarità dell'attuazione di tale progetto, anche la funzione di controllo è direttamente affidata al comune che, come sancito all'articolo 11, comma 2, dello stesso decreto: «2. Il comune effettua i controlli di cui al comma 1 e provvede ad ogni adempimento conseguente alla non veridicità dei dati dichiarati. A tal fine i comuni possono avvalersi dei dati informativi a disposizione degli enti erogatori di prestazioni previdenziali e assistenziali e degli uffici del Ministero delle finanze, ai quali possono chiedere ulteriori accertamenti»;

che, come si evince dalla delibera n. 4071 del 30 ottobre 1998, avente per oggetto «Approvazione del progetto relativo alla attuazione della misura di erogazione del reddito minimo di inserimento ai sensi del decreto legislativo 18 giugno 1998, n. 237 – Inoltro al Ministero per la solidarietà sociale», la giunta comunale riporta una descrizione particolareggiata del progetto di attuazione della sperimentazione e delle procedure di individuazione dei gruppi-bersaglio particolarmente bisognosi. A livello teorico (su carta) viene presentato un programma ad interventi integrati con la previsione di indispensabili fasi di monitoraggio per garantire un controllo serrato della gestione del progetto;

che, però, sul piano pratico la teoria non ha trovato alcun riscontro; viceversa, il suddetto programma ha costituito terreno fertile per gestire illecitamente denaro pubblico, generando confusione rispetto alle

RISPOSTE SCRITTE AD INTERROGAZIONI

Fascicolo 182

specifiche competenze e responsabilità e rispetto alla scelta definitiva (mai chiaramente delineata) dei gruppi-bersaglio scelti dal comune di Napoli come beneficiari del reddito minimo di inserimento;

che, di fatto, come denunciato pubblicamente, è accaduto che hanno usufruito del reddito minimo di inserimento i «meno bisognosi», coloro il cui reddito non assomiglia, neppure lontanamente, al limite stabilito dall'articolo 6, comma 2, del decreto legislativo n. 237 del 1998, come, per esempio, commercianti e organizzazioni «convenzionate» della cui collaborazione si è avvalso il comune di Napoli;

che, sempre dalla delibera n. 4071, emerge che il comune di Napoli, e in particolare l'assessorato alla dignità, ha stabilito di avvalersi della collaborazione di un soggetto pubblico (Dipartimento universitario) ai fini di una valutazione locale informatizzata (e, nello specifico, per la elaborazione della modulistica, il caricamento dei dati ed il loro trattamento informatizzato) e di specifiche consulenze per la costruzione di una procedura per la selezione dei soggetti idonei a cooperare nell'attività di accompagnamento sociale dei beneficiciari. Nella stessa delibera viene, pertanto, specificato che «Questo aspetto sarà certamente il più oneroso dovendo prevedere la mobilitazione professionale di molti operatori, sempre attraverso un regime di convenzionamento con soggetti del privato sociale» Nella successiva delibera comunale n. 2399 del 9 luglio 1999 tale spesa, infatti, si configura nell'importo di lire 687.768.000, solo per l'anno 1999, sotto la voce di spese di gestione;

che il decreto legislativo n. 237 del 1998, istitutivo del reddito minimo di inserimento, non nasce come norma a misura e sostengo delle organizzazioni sociali, volontarie e non, e di tutti gli apparati «convenzionati» verso cui il comune di Napoli ha preliminarmente concentrato la propria attenzione, ma al contrario, come sancito dal comma 2 dell'articolo 3, si rivolge al servizio sociale principalmente in questi termini: «2. Il comune prevede inoltre che il servizio sociale, anche su iniziativa di enti e organizzazioni di volontariato e del privato sociale, possa provvedere d'ufficio all'inoltro della domanda, in sostituzione dei soggetti impossibilitati a farlo»;

che a Napoli tale vicenda ha costituito motivo di malcontento e ragione di ulteriore sfiducia da parte dei cittadini nei confronti di uno Stato assente e di un'amministrazione comunale vicina a se stessa e, di conseguenza, alle organizzazioni della cui collaborazione sceglie di avvalersi;

che, a seguito della protesta pubblica sollevatasi in seno a tale vicenda, sono stati individuati circa 25 false dichiarazioni, che costituiscono una piccolissima parte di quelle realmente esistenti e chiaramente note ai cittadini napoletani, che (contrariamente al Ministero in indirizzo) vivono a Napoli e conoscono bene le condizioni socio-economiche dei reali beneficiari;

che, infine, il comune di Napoli si è palesemente dimostrato sordo alla protesta dei cittadini e ha, inoltre, demandato la propria responsabilità rispetto agli illeciti verificatisi ed a quelli presunti; tale 28 Novembre 2000 Risposte scritte ad interrogazioni

Fascicolo 182

atteggiamento è, infatti, chiaramente desumibile dalla lettera inviata dal comune di Napoli – Dipartimento servizi sociali, servizio attività assistenziali centrali – al presidente della VIII commissione trasparenza e/o la circoscrizione Stella-San Carlo (prot. n. 157 del 23 febbraio 2000), avente per oggetto «Accertamenti in ordine alle dichiarazioni rese dai beneficiari del reddito minimo di inserimento», in cui viene affermato quanto segue: «In riscontro alla nota n. 163 del 15 gennaio 2000, concernente l'oggetto, si comunica che questo servizio ha da tempo provveduto a richiedere gli opportuni controlli diretti ad accertare la veridicità delle informazioni fornite da tutti i cittadini ammessi a beneficiare della misura economica in parola». A questo, segue un elenco di uffici a cui il comune avrebbe fatto richiesta di documenti informativi: la Guardia di finanza, l'Ufficio tecnico erariale, la procura della Repubblica, l'Ufficio distrettuale delle imposte dell'Intendenza di finanza, l'Ufficio registro atti privati, la Conservatoria dei registri immobiliari, il Servizio banche dati e Servizio anagrafe elettorale, la Direzione generale dell'INPS, la Direzione provinciale del lavoro e della massima occupazione;

che, paradossalmente, il suddetto elenco vorrebbe costituire una prova a discolpa dello stesso comune, che sembrerebbe demandare la responsabilità degli omessi accertamenti agli uffici che non provvedono a fornire i dati necessari: «Fino a questo momento si è avuto, però, solo il riscontro dell'INPS (che ha fornito invero i dati relativi all'anno 1997 e non – come richiesti – quelli riguardanti il 1998), del Servizio banche dati di questo comune e della procura della Repubblica per quanto attiene alle risultanze del casellario giudiziario; altri enti hanno il più delle volte restituito gli atti, adducendo l'impossibilità a provvedere o - comunque – fornendo delle risposte meramente interlocutorie. «Inoltre, alla luce di quanto innanzi riportato, la lettera si conclude con un invito che riecheggia un sapore di pura retorica, di «presa in giro»: «Nel merito, corre l'obbligo di rappresentare – comunque – che laddove si abbiano degli elementi che evidenziano delle incongruenze nell'ambito della graduatoria in parola se ne dovrebbe dare opportune informativa a questo Servizio, onde consentire ulteriori, più mirati accertamenti»; in termini seri e concreti ci si chiede quale senso possa avere un tale invito se a distanza di un anno dal termine ultimo previsto per la presentazione delle domande per il beneficio del reddito minimo di inserimento (21 aprile 1999) lo stesso comune afferma chiaramente di non poter effettuare i dovuti accertamenti perchè gli uffici competenti (purtroppo!) non forniscono i dati necessari:

che, secondo quanto chiaramente sancito dalla normativa, è il comune in prima persona l'organo deputato alla titolarità del progetto in questione e alla relativa opera di controllo dell'intero progetto, in ogni sua fase, e quindi, diretto responsabile di ogni tipo di omissione; pertanto, si presume che, alla mancata collaborazione degli uffici sopra elencati, il comune non avrebbe dovuto limitarsi a soprassedere, con un

RISPOSTE SCRITTE AD INTERROGAZIONI

Fascicolo 182

atteggiamento di clemente benevolenza, ma viceversa sarebbe dovuto intervenire attivamente e con forza dinanzi a tali inadempienze;

che, infine, considerato che il decreto legislativo in oggetto, al comma 5, articolo 6, prevede che il reddito minimo di inserimento sia erogato al destinatario per un anno, con la possibilità di essere rinnovato, previa verifica della sussistenza dei requisiti soggettivi, e che la scadenza dei passati benefici concessi dal comune di Napoli è prossima, urge un intervento teso ad individuare i «falsi beneficiari» affinchè, peraltro, non ottengano il rinnovo del beneficio,

l'interrogante chiede di conoscere se il Governo:

ritenga di poter accettare il fallimento di tale progetto, per giunta finalizzato ad importanti obiettivi sperimentali, che è costato allo Stato lire 687.768.000 per l'anno 1999, e lire 2.200.000.000 più ulteriori 1.435.000.000 per l'anno 2000, così come riportato nella delibera del comune di Napoli n. 2399 del 9 luglio 1999;

non intenda intervenire con la massima urgenza al fine di avviare una ispezione ministeriale per accertare le precise responsabilità del comune di Napoli all'interno di tale vicenda, ai fini di regolarizzare l'erogazione del reddito minimo di inserimento, estremamente necessario a molte persone bisognose di cui la città di Napoli non è sicuramente sprovvista.

(4-18705)

(22 marzo 2000)

RISPOSTA. – Il comune di Napoli è una delle 39 aree territoriali in cui si applica l'istituto del reddito minimo di inserimento, introdotto, in via sperimentale, dal decreto legislativo 18 giugno 1998, n. 237.

Le tre ripartizioni dei fondi, effettuate dal 1998 ad oggi, con decreto del Ministro per la solidarietà sociale, sentita la conferenza unificata, hanno complessivamente assegnato al comune di Napoli lire 92.736.955.000.

Tale somma, come prevede l'articolo 5 del citato decreto legislativo n. 237 del 1998, è stata erogata per finanziare esclusivamente il costo della sperimentazione dell'RMI per la parte dei trasferimenti monetari integrativi del reddito, e giustificata dai dati, forniti dallo stesso comune di Napoli, relativi al numero degli aventi diritto all'RMI ed ai correlati progetti di inclusione sociale.

I costi di gestione relativi all'organizzazione dei servizi necessari alla sperimentazione, inclusi quelli per la predisposizione e la realizzazione dei programmi di integrazione sociale, sono, invece, come prevede il comma 2 dell'articolo 5 del suddetto decreto legislativo, interamente

RISPOSTE SCRITTE AD INTERROGAZIONI

Fascicolo 182

a carico dei comuni, i quali sono titolari dell'attuazione della sperimentazione del reddito minimo di inserimento in ogni sua fase.

Il Ministro per la solidarietà sociale
Turco

(21 novembre 2000)

GUERZONI. – Al Ministro della giustizia. – Posto che nel corso di un processo tuttora in atto presso il tribunale di Modena a carico di numerose persone per odiose violenze compiute su diversi bambini è deceduto uno degli imputati – un sacerdote – per il quale l'accusa aveva chiesto una pena severa sulla base di dichiarazioni raccolte e riscontri effettuati durante lunghe e laboriose indagini;

convinto che rispetto e comprensione siano senz'altro doverosi verso il turbamento e il dolore che l'evento ha suscitato in particolare nei familiari, negli amici e negli estimatori di un cittadino imputato spentosi nel momento in cui, con ogni energia, cercava di dimostrare la sua innocenza rispetto ai crimini tanto infamanti di cui era accusato;

convinto altresì che sofferenza ed emozione sinceramente vissute non possano giustificare i gravi attacchi in sede pubblica – non mancano allusioni a responsabilità di assassinio – contro i pubblici ministeri impegnati nel processo – dottor Andrea Claudiani e dottor Carlo Marzella – compiuti anche da esponenti politici e parlamentari con i quali, non vi è dubbio, si delegittima la magistratura, si screditano i magistrati e si cerca di isolarli dai cittadini;

posto che i pubblici ministeri citati ed il loro lavoro sono meritevoli di rispetto per la competenza e l'equilibrio di cui hanno dato prova nell'indagine e nel dibattito processuale, tant'è, ad esempio, che l'imputato deceduto mai è stato privato della libertà;

con riferimento alla imprescindibile necessità di assicurare ai magistrati serenità nello svolgimento delle loro funzioni e la più ampia tutela da attacchi pretestuosi condotti anche da settori politici e parlamentari,

si chiede di sapere quali atti si intenda compiere e quali inziative eventualmente attivare.

(4-19370)

(25 maggio 2000)

RISPOSTA. – Con riferimento al presente atto di sindacato ispettivo, concernente il coinvolgimento di un sacerdote in un procedimento penale instaurato dalla procura di Modena per violenze a carico di minori e nel corso del quale il predetto sacerdote è deceduto per infarto, le competenti articolazioni ministeriali, in proposito interessate, hanno fatto presente che l'esame della vicenda non ha evidenziato profili di rilievo disciplinare a carico dei magistrati inquirenti, trattandosi di attività giuri-

RISPOSTE SCRITTE AD INTERROGAZIONI

Fascicolo 182

sdizionale condotta in conformità a legge e immune da vizi censurabili in sede amministrativa (abnormità, macroscopiche illegittimità ovvero strumentalizzazione delle funzioni per scopi contrari a giustizia).

Il Ministro della giustizia Fassino

(22 novembre 2000)

LO CURZIO. – Al Ministro della giustizia. – Premesso:

che fino alla data di entrata in vigore delle leggi 24 novembre 1999, n. 468, e 16 dicembre 1999, n. 479, i messi di conciliazione non dipendenti comunali hanno svolto l'attività prevista dall'articolo 13 della legge n. 374 del 1991, e cioè: notificazione degli atti (alla notificazione degli atti relativi ai procedimenti di competenza del giudice di pace, ivi comprese le decisioni in forma esecutiva ed i relativi atti di precetto, provvedono gli ufficiali giudiziari e gli aiutanti ufficiali giudiziari secondo le norme dell'ordinamento approvato con il decreto del Presidente della Repubblica 15 dicembre 1959, n. 1229, e successive modifiche, nonché i messi di conciliazione in servizio presso i Comuni compresi nella circoscrizione del giudice di pace, fino ad esaurimento del loro ruolo di appartenenza);

che in particolare i messi di conciliazione non dipendenti comunali hanno potuto svolgere le suddette funzioni in forza del decreto di nomina del Presidente del tribunale previsto dall'articolo 249 del regio decreto 28 dicembre 1924, n. 2271, percependo, quindi, le indennità ed i diritti per ogni notifica effettuata;

che con l'entrata in vigore della legge n. 468 del 1999 (che all'articolo 26 prevede l'assunzione nei ruoli ministeriali dei messi di conciliazione non dipendenti comunali nei limiti di 370 unità e comunque delle vacanze organiche esistenti, secondo due separati concorsi riservati per titoli, uno di ex terza qualifica e l'altro di ex quarta qualifica) la posizione di questi lavoratori è diventata più precaria, nel senso che, in diversi distretti e circondari giudiziari d'Italia, da parte di coordinatori e dirigenti degli uffici del giudice di pace sono stati sollevati dubbi circa la loro permanenza operativa e funzionale (alcuni messi non dipendenti comunali già da tempo non lavorano più e pertanto sono totalmente disoccupati);

che questa situazione si è poi ulteriormente aggravata in seguito all'applicazione dell'articolo 3 della legge n. 479 del 16 dicembre 1999 sul giudice unico che prevede la soppressione degli uffici di conciliazione finora rimasti in attività per le cause instaurate prima dell'entrata in vigore dell'ufficio del giudice di pace; infatti i coordinatori e i dirigenti di moltissimi uffici del giudice di pace sostengono che i messi di conciliazione non dipendenti comunali non devono operare più nemmeno presso le sedi del giudice di pace, interpretando in senso completamente

RISPOSTE SCRITTE AD INTERROGAZIONI

Fascicolo 182

negativo quanto previsto dal comma primo, comma secondo e dal comma terzo dell'articolo 6 della suddetta legge;

che con questa interpretazione restrittiva, i messi di conciliazione non dipendenti comunali stanno passando da una situazione di grande precarietà ad una situazione di disoccupazione poiché rischiano di trovarsi da un giorno all'altro senza lavoro e senza alcun minimo stipendio;

che la soluzione definitiva di questo problema risiede nell'articolo 26 della legge n. 468 del 24 novembre 1999, il quale prevede due
separati concorsi, di cui uno per la copertura di 50 posti dell'area B1
(già quarta qualifica funzionale) e l'altro per la copertura di 320 posti
dell'area A1 (già terza qualifica funzionale). Sennonché questi concorsi
non sono stati ancora banditi, nonostante che la Presidenza del Consiglio – Dipartimento della Funzione Pubblica – abbia ricevuto la richiesta di autorizzazione, da parte del Ministero della giustizia – Direzione
Generale dell'Organizzazione Giudiziaria e degli Affari Generali – Ufficio VIº Concorsi – sin dal 4 febbraio 2000,

si chiede di conoscere le ragioni di tale inammissibile ritardo e se non si intenda procedere con la necessaria celerità all'indizione di predetti concorsi.

(4-20217)

(26 luglio 2000)

RISPOSTA. – Con riferimento alle problematiche interpretative della legge n. 479 del 16 dicembre 1999 ed alla precarietà della posizione lavorativa dei messi di conciliazione non dipendenti comunali, segnalate con l'interrogazione in oggetto, si rappresenta che in esecuzione dell'articolo 26 della legge n. 468 del 24 novembre 1999, nella *Gazzetta Ufficiale* n. 79 – quarta serie speciale del 10 ottobre 2000 – sono stati pubblicati due separati concorsi riservati ai messi di conciliazione non dipendenti comunali, rispettivamente per la copertura di cinquanta posti dell'area B1 (già quarta qualifica funzionale) e trecentoventi posti dell'area A1 (già terza qualifica funzionale).

Il Ministro della giustizia Fassino

(22 novembre 2000)

MACERATINI. – Al Ministro delle finanze. – Premesso:

che il comma 2-bis dell'articolo 1 del decreto legislativo 14 maggio 1993, n. 140, recita: «... (omissis)... le soprattasse previste dal-l'articolo 92, primo e secondo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, e successive modificazioni, per l'omesso o l'insufficiente versamento delle imposte e dei relativi acconti, delle rate di imposta e delle altre somme e dei relativi acconti, dovu-

Fascicolo 182

te con riferimento alle dichiarazioni ...(omissis)... sono fissate nella misura unica dell'1 per cento se il versamento è seguito entro il 30 giugno 1993 e del 3 per cento se il versamento è seguito oltre tale data ed entro il 15 luglio 1993. Le soprattasse sono ridotte alle misure di cui al periodo precedente a condizione che siano versate unitamente alle imposte, alle rate di imposta e alle altre somme cui afferiscono. Non è dovuto il pagamento degli interessi previsti dall'articolo 9 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, e successive modificazioni»;

che il signor Gerardo Claps di Cosenza, a fronte di un importo dovuto al fisco di lire 8.558.000 (comprensivo di soprattasse), ha provveduto a versare il 30 giugno 1993 lire 6.029.000 (comprensive di soprattassa dell'1 per cento) ed, in data 15 luglio 1993, lire 2.605.000 (comprensive di soprattassa del 3 per cento);

che, in data 16 aprile 1998, il centro servizio di Bari del Ministero delle finanze intimava al signor Claps il pagamento di lire 2.657.670 entro il 10 giugno 1998 per omesso-ritardato versamento IRPEF;

che, intimorito dal rigore della legge, il signor Claps, in data 10 giugno 1998, ha effettuato il pagamento intimato;

che, a fronte degli iniziali due versamenti, per un importo complessivo pagato di lire 8.498.000 (già scorporato delle relative soprattasse), nonché di un ammontare totale rivendicato dal centro servizi di Bari di lire 8.558.000, emerge una differenza, dovuta a mero errore di calcolo da parte del commercialista, di sole 60.000 lire;

che tale somma residuale risulta motivante la sanzione amministrativa assolta col terzo versamento, del 9 giugno 1998, di lire 2.657.670;

che, con raccomandata con avviso di ricevimento del 12 ottobre 1999 il signor Gerardo Claps ha chiesto al centro servizi di Bari di riesaminare la propria posizione ed eventualmente di emettere un provvedimento di sgravio fiscale;

che a tutt'oggi il contribuente interessato non ha ricevuto alcun riscontro della richiesta formulata,

l'interrogante chiede di conoscere se si ritenga, sulla scorta delle recente normativa di semplificazione delle procedure (che dichiara la inesigibilità di crediti minimi da parte dell'erario), di riesaminare la posizione del signor Gerardo Claps e di disporre il provvedimento di sgravio, corrispettivo, richiesto.

(4-18801)

(29 marzo 2000)

RISPOSTA. – Il problema sollevato, concernente la richiesta di sgravio avanzata dal signor Gerardo Claps, ha trovato adeguata soluzione.

Risulta, infatti, che il centro di servizio delle imposte dirette ed indirette di Bari, esaminata l'istanza presentata dal sopracitato signor

RISPOSTE SCRITTE AD INTERROGAZIONI

Fascicolo 182

Claps, ha provveduto ad effettuare lo sgravio dell'importo iscritto a ruolo, con elenco n. 9200944 del 17 marzo 2000.

Il Ministro delle finanze

Del Turco

(22 novembre 2000)

MACERATINI, VALENTINO, MONTELEONE. – Ai Ministri di grazia e giustizia e della sanità. – Premesso che alcune denunce da parte di associazioni di medici e di pazienti hanno reso noto che sarebbe in atto un'opera di intimidazione nei riguardi degli organi di informazione, al fine di impedire la divulgazione di dati che potrebbero lasciare ancora aperta la discussione sulla multiterapia Di Bella, specialmente come risulta da numerosi riscontri agli atti di alcune procure, per cui la programmazione, la conduzione e le conclusioni della sperimentazione in oggetto sarebbero totalmente al di fuori delle regole comunemente accettate in campo medico internazionale,

gli interroganti chiedono di sapere se i Ministri in indirizzo possano confermare quanto suesposto e se, comunque, non ritengano cosa giusta verificare la premessa, anche alla luce delle conclusioni dei periti della commissione Madaro che, dopo aver esaminato centinaia di cartelle cliniche, hanno affermato l'efficacia, in assenza di tossicità, della multiterapia Di Bella.

(4-16093)

(29 luglio 1999)

RISPOSTA. – Si risponde all'atto parlamentare in esame, dietro delega della Presidenza del Consiglio dei ministri, per conto del Dicastero della giustizia, nei precipui limiti di competenza.

Al riguardo, l'Istituto superiore di sanità ha reso noto che non sussistono nuovi dati in grado di rimettere in discussione i risultati conclusivi degli studi osservazionali della «multiterapia Di Bella», riportati nel Rapporto Istisan 99/12.

L'Istituto ha ribadito, altresì, che la programmazione, la conduzione e le conclusioni della sperimentazione sono state effettuate in assoluto rispetto delle relative regole internazionali, come affermato, del resto, dalla commissione internazionale di esperti, appositamente delegata a controllare la rispondenza delle attività in questione ai dettami della comunità scientifica internazionale.

Infine, non risulta all'Istituto che i periti della commissione nominata dal pretore Madaro abbiano «affermato l'efficacia, in assenza di tossicità» della multiterapia Di Bella» né, tanto meno, che sia in atto

RISPOSTE SCRITTE AD INTERROGAZIONI

Fascicolo 182

«un'opera di intimidazione nei riguardi degli organi di informazione» su taluni aspetti della vicenda.

Il Ministro della sanità Veronesi

(20 novembre 2000)

MANCONI, PETTINATO. – Al Ministro della giustizia. – Premesso: che oggi, 15 dicembre 1999, numerosi organi di stampa riportano brani di un documento indicato come proveniente dall'Ufficio centrale dell'ispettorato presso il Dipartimento dell'amministrazione penitenziaria; tali brani confermerebbero integralmente quanto dagli scriventi riportato nella interrogazione 3-03284 e qui di seguito parzialmente riportato;

che il 28 ottobre 1999 il signor Marco Ciuffreda veniva tratto in arresto da agenti della squadra mobile della questura di Roma perchè sorpreso nell'atto di cedere una dose di sostanza presunta stupefacente e, quindi, veniva tradotto (alle ore 0.05 del giorno 29) presso il carcere di Regina Coeli; il giorno successivo sabato 30 ottobre Ciuffreda compariva, con rito direttissimo e per la convalida dell'arresto, avanti la settima sezione penale del tribunale di Roma con l'accusa di commercio illecito di sostanze stupefacenti (articolo 81, capoverso del codice penale e 73, commi 1 e 4, del decreto del Presidente della Repubblica n. 3097 del 1990):

che il tribunale, dopo averne convalidato l'arresto, gli concedeva gli arresti domiciliari;

che alle 14.50 dello stesso giorno la decisione del tribunale veniva comunicata al carcere ma non eseguita, e ciò nonostante che, a partire dalle ore 15.00, si fosse dato corso alla traduzione domiciliare di altri detenuti e, qualche ora dopo, di altri tre, ed infine allo sfollamento di 13 detenuti verso il carcere di Rebibbia;

che la traduzione di Ciuffreda non è stata effettuata neppure il giorno successivo, domenica 31 ottobre, nonostante le scorte abbiano eseguito l'accompagnamento al proprio domicilio di due altri detenuti, di cui uno fino a Viterbo; pare chiaro, a questo punto, che ci si trova in presenza di una evidente omissione del provvedimento dell'autorità giudiziaria, finalizzato a incidere direttamente e immediatamente sulle condizioni di libertà di un cittadino;

che alle ore 17 del giorno 1º novembre Marco Ciuffreda veniva spostato dalla cella al centro clinico del carcere, ove sarebbe stato «tenuto sotto controllo medico» (così la relazione di un ispettore al direttore del carcere) fino alle 18.45, ora in cui veniva trasportato e ricoverato presso l'ospedale Nuovo Regina Margherita; non sembra che in carcere, nonostante l'asserito «stretto controllo medico», sia stato praticato alcun intervento terapeutico adeguato alla evidentissima gravità delle condizioni di Marco Ciuffreda, il quale, visitato successivamente al pronto soccorso del Nuovo Regina Margherita, veniva trovato disidratato,

Fascicolo 182

denutrito, ipoteso e con gravi difficoltà respiratorie, al punto che i medici effettuarono *test* per l'HIV (risultato negativo) e, il giorno successivo, ne disposero il trasferimento all'ospedale Spallanzani, con la diagnosi di «polmonite a focolai multipli» e «gravi difficoltà respiratorie»; a causa della presenza di «grossolani rumori respiratori» risultò impossibile ai medici effettuare non solo un approfondito esame del cuore ma anche la TAC;

che alle ore 15.40 del 2 novembre Marco Ciuffreda moriva per arresto cardiocircolatorio; moriva «in» carcere e «di» carcere un cittadino al quale per oltre 60 ore era stato negato il diritto di uscire dalla prigione e di curarsi nella propria abitazione;

che la mancata diligenza o, comunque, la scarsa prontezza nella esecuzione dei provvedimenti di concessione degli arresti domiciliari è, nelle carceri italiane, assai frequente; infatti, già il 3 giugno 1988 l'allora direttore generale del Dipartimento dell'amministrazione «penitenziaria, il dottor Alessandro Margara, aveva ritenuto necessario intervenire con una nota (protocollo n. 150559/4.1), nella quale disponeva che «ogni provvedimento modificativo della detenzione in carcere, incidendo direttamente nelle condizioni di concreta fruizione della libertà personale», vada «eseguito immediatamente alla stessa stregua degli ordini di riammissione in libertà» e invitava i direttori degli istituti penitenziari a organizzare i servizi in modo da provvedere alla concreta esecuzione dei provvedimenti dell'autorità giudiziaria modificativi dello *status* detentivo «nell'immediatezza della avvenuta ricezione»;

che ad un anno e due mesi dalla nota del dottor Margara, nel frattempo rimosso dall'incarico, il vice direttore generale, dottor Paolo Mancuso, ha espresso una nota interpretativa della circolare appena citata, per «chiarire» che «la disposizione che quei provvedimenti vanno eseguiti nella immediatezza dell'avvenuta ricezione va interpretata nel senso che immediatamente vanno attivate le procedure amministrative di verifica e all'esito di queste altrettanto immediatamente va dato corso alla traduzione del detenuto agli arresti domiciliari»;

che interveniva poi, il 5 novembre 1999, e cioè tre giorni dopo la morte di Marco Ciuffreda, una ulteriore nota, emessa dall'attuale direttore generale del Dipartimento dell'amministrazione penitenziaria, dottor Giancarlo Caselli, il quale, dopo aver premesso che l'esecuzione ritardata delle ordinanze di concessione degli arresti domiciliari determina «irregolari prosecuzioni della misura della custodia cautelare in carcere» e si pone «in netta antitesi con alcuni princìpi presidiati a livello costituzionale», «invitava i destinatari» ad intraprendere ogni iniziativa utile alla tempestiva esecuzione dei provvedimenti in parola,

si chiede di sapere:

se all'ingresso in carcere di Marco Ciuffreda nei siano state accertate le condizioni di salute e quali provvedimenti e interventi siano stati adottati al riguardo;

Fascicolo 182

se e quale trattamento terapeutico sia stato praticato a Marco Ciuffreda durante il periodo di ricovero nel centro clinico del carcere e se sia stata verificata l'idoneità di tale trattamento;

se e quali iniziative siano state adottate per accertare le cause della mancata esecuzione del provvedimento del giudice, che disponeva la traduzione di Marco Ciuffreda agli arresti domiciliari, se siano state individuate responsabilità personali, anche in relazione alla evidente inosservanza della disposizione del 3 giugno 1998 del direttore del Dipartimento dell'amministrazione penitenziaria, disposizione che esigeva una organizzazione dei servizi capace di garantire l'immediata esecuzione dei provvedimenti ed, infine, quali provvedimenti siano stati adottati in relazione all'esito degli accertamenti;

se risponda a verità quanto riportato da alcuni organi di stampa (in particolare dal «Manifesto» in un articolo di Giovanna Pajetta), secondo cui la disposizione del dottor Margara avrebbe suscitato il malcontento e le proteste di direttori di istituti e di funzionari della polizia penitenziaria; da qui, probabilmente, la nota interpretativa a firma del dottor Mancuso, che appare diretta ad attuare gli effetti della disposizione originaria;

se – anche in relazione alla nota emanata dopo la morte di Marco Ciuffreda dall'attuale direttore generale del Dipartimento dell'amministrazione penitenziaria – non si ritenga imprescindibile la necessità di impartire ineludibili disposizioni che impongano l'immediata esecuzione di tutti i provvedimenti suscettibili di modificare il regime di detenzione carceraria:

quali altre iniziative e quali altri provvedimenti siano stati adottati e/o si intenda adottare in relazione alla particolare gravità dei fatti esposti;

in considerazione del fatto nuovo, decisamente assai importante, rappresentato dal documento ricordato in premessa, se il Ministro in indirizzo non intenda rispondere al più presto ai quesiti sottopostigli.

(4-17582)

(15 dicembre 1999)

MANCONI, PETTINATO. – Al Ministro della giustizia. – Premesso: che il 28 ottobre 1999 il signor Marco Ciuffreda veniva tratto in arresto da agenti della squadra mobile della questura di Roma perchè sorpreso nell'atto di cedere una dose di sostanza presunta stupefacente; quindi, veniva tradotto (alle ore 0,05 del giorno 29) presso il carcere di Regina Coeli;

che il successivo sabato 30 ottobre, Ciuffreda compariva, con rito direttissimo e per la convalida dell'arresto, avanti la settima sezione penale del tribunale di Roma con l'accusa di commercio illecito di sostanze stupefacenti (articolo 81 capoverso del codice penale e articolo 73, commi 1 e 4, decreto del Presidente della Repubblica n. 3097 del 1990);

Fascicolo 182

che il tribunale, dopo averne convalidato l'arresto, gli concedeva gli arresti domiciliari; non pare dubbio che, a determinare la decisione dei giudici, abbiano concorso l'evidenza delle condizioni di salute e la necessità di ausilio sanitario a favore di Ciuffreda, il quale probabilmente sofferente per l'approssimarsi di una crisi di astinenza, e comunque in evidente stato di confusione, aveva ammesso i fatti, spiegando che la cessione di droga a terzi era dovuta alla necessità di procurarsi la dose necessaria al proprio stato di tossicodipendente;

che alle 14,50 dello stesso giorno la decisione del tribunale veniva comunicata al carcere, ma non eseguita: e ciò nonostante che, a partire dalle ore 15.00, si fosse dato corso alla traduzione domiciliare di altri detenuti e, qualche ora dopo, di altri tre; infine, allo sfollamento di 13 detenuti verso il carcere di Rebibbia;

che la traduzione di Ciuffreda non è stata effettuata neppure il giorno successivo, domenica 31 ottobre, nonostante le scorte abbiano eseguito l'accompagnamento al proprio domicilio di due altri detenuti, di cui uno fino a Viterbo;

che pare chiaro, a questo punto, che ci si trovi in presenza di una evidente omissione del provvedimento dell'autorità giudiziaria, finalizzato a incidere direttamente e immediatamente sulle condizioni di libertà di un cittadino:

che alle ore 17.00 del giorno 1º novembre 1999 e Marco Ciuffreda veniva spostato dalla cella al centro clinico del carcere, ove sarebbe stato «tenuto sotto controllo medico» (così la relazione di un ispettore al direttore del carcere) fino alle 18,45, ora in cui veniva trasportato e ricoverato presso l'ospedale Nuovo Regina Margherita; non sembra che in carcere, nonostante l'asserito «stretto controllo medico», sia stato praticato alcun intervento terapeutico adeguato alla evidentissima gravità delle condizioni di Marco Ciuffreda; il quale, visitato successivamente al pronto soccorso del Nuovo Regina Margherita, veniva trovato disidratato, denutrito, ipoteso e con gravi difficoltà respiratorie, al punto che i medici effettuarono test per l'HIV (risultato negativo) e, il giorno successivo, ne disposero il trasferimento all'ospedale Spallanzani, con la diagnosi di «polmonite a focolai multipli» e «gravi difficoltà respiratorie»; a causa della presenza di «grossolani rumori respiratori» risultò impossibile ai medici effettuare non solo un approfondito esame del cuore, ma anche la Tac;

che alle ore 15,40 del 2 novembre Marco Ciuffreda muore per arresto cardiocircolatorio; muore «in» carcere e «di» carcere un cittadino al quale per oltre 60 ore era stato negato il diritto di uscire dal carcere e di curarsi nella propria abitazione;

che la mancata diligenza o, comunque, la scarsa prontezza nella esecuzione dei provvedimenti di concessione degli arresti domiciliari è, nelle carceri italiane, assai frequente; infatti, già il 3 giugno 1998, l'allora direttore generale del DAP, il dottor Alessandro Margara, aveva ritenuto necessario intervenire con una nota (prot. 150559/4.1), nella quale disponeva che «ogni provvedimento modificativo della detenzione

Fascicolo 182

in carcere, incidendo direttamente nelle condizioni di concreta fruizione della libertà personale, vada eseguito immediatamente alla stessa stregua degli ordini di riammissione in libertà»; invitava altresì i direttori degli istituti penitenziari a organizzare i servizi in modo da provvedere alla concreta esecuzione dei provvedimenti dell'autorità giudiziaria modificativi dello *status* detentivo «nell'immediatezza della avvenuta ricezione»:

che ad un anno e due mesi dalla nota del dottor Margara, nel frattempo rimosso dall'incarico, il vice direttore generale, dottor Paolo Mancuso, ha emesso una nota interpretativa della circolare appena citata, per «chiarire» che «la disposizione che quei provvedimenti vanno eseguiti nella immediatezza dell'avvenuta ricezione va interpretata nel senso che immediatamente vanno attivate le procedure amministrative di verifica e all'esito di queste altrettanto immediatamente va dato corso alla traduzione del detenuto agli arresti domiciliari»;

che interviene poi, il 5 novembre 1999, e cioè tre giorni dopo la morte di Marco Ciuffreda, una ulteriore nota, emessa dall'attuale direttore generale del DAP, dottor Giancarlo Caselli, il quale, dopo aver premesso che l'esecuzione ritardata delle ordinanze di concessione degli arresti domiciliari determina «irregolari prosecuzioni della misura della custodia cautelare in carcere» e si pone «in netta antitesi con alcuni principi presidiati a livello costituzionale», «invita i destinatari» ad intraprendere ogni iniziativa utile alla tempestiva esecuzione dei provvedimenti in parola»,

si chiede di sapere:

se, all'ingresso in carcere di Marco Ciuffreda, ne siano state accertate le condizioni di salute e quali provvedimenti e interventi siano stati adottati al riguardo;

se e quale trattamento terapeutico sia stato praticato a Marco Ciuffreda durante il periodo di ricovero nel centro clinico del carcere e se sia stata verificata l'idoneità di tale trattamento;

se e quali iniziative siano state adottate per accertare le cause della mancata esecuzione del provvedimento del giudice, che disponeva la traduzione di Marco Ciuffreda agli arresti domiciliari;

se siano state individuate responsabilità personali, anche in relazione alla evidente inosservanza della disposizione del 3 giugno 1998 del direttore del DAP; disposizione che esigeva una organizzazione dei servizi capace di garantire l'immediata esecuzione dei provvedimenti;

infine, quali provvedimenti siano stati adottati in relazione all'esito degli accertamenti;

se risponda a verità quanto riportato da alcuni organi di stampa (in particolare, dal «Manifesto», in un articolo di Giovanna Pajetta), secondo cui la disposizione del dottor Margara avrebbe suscitato il malcontento e le proteste di direttori di istituti e di funzionari della polizia penitenziaria; da qui, probabilmente, la nota interpretativa a firma del dottor Mancuso, che appare diretta ad attenuare gli effetti della disposizione originaria;

RISPOSTE SCRITTE AD INTERROGAZIONI

Fascicolo 182

se – anche in relazione alla nota emanata dopo la morte di Marco Ciuffreda dall'attuale direttore generale del DAP – non si ritenga imprescindibile la necessità di impartire ineludibili disposizioni, che impongano l'immediata esecuzione di tutti i provvedimenti suscettibili di modificare il regime di detenzione carceraria;

quali altre iniziative e quali altri provvedimenti siano stati adottati e/o si intenda adottare in relazione alla particolare gravità dei fatti esposti.

(4-17637)

(18 dicembre 1999)

RISPOSTA. (*) – Con riferimento alle interrogazioni indicate in oggetto, cui si risponde congiuntamente poiché relative alla stessa vicenda (decesso del detenuto Marco Ciuffreda), si fa richiamo anzitutto a quanto già riferito dal Governo al Senato della Repubblica, il 21 gennaio 2000, in merito alle interrogazioni 3-03336 e 3-03337 di analogo contenuto.

Rispetto alle notizie all'epoca fornite sul fatto dal sottosegretario onorevole Corleone si comunicano gli elementi di novità in merito acquisiti, per la parte di rispettiva competenza, presso la procura della Repubblica di Roma e presso il Dipartimento dell'amministrazione penitenziaria.

Il suddetto ufficio inquirente il 23 febbraio 2000, all'esito delle indagini preliminari svolte nell'ambito del procedimento n. 6010/2000 RGNR, ha formulato richiesta di archiviazione, accolta dal giudice per le indagini preliminari di Roma il 6 agosto 2000 per l'accertata infondatezza della *notitia criminis*.

E invero, in merito al trasferimento del detenuto in ospedale sia la procura della Repubblica sia l'autorità giudicante hanno ritenuto trattarsi di condotta non idonea ad integrare gli estremi del delitto di cui all'articolo 328 del codice penale, vertendosi in ipotesi di ritardo nell'espletamento del servizio e non già di rifiuto dell'atto, rifiuto che per essere ritenuto indebito avrebbe inoltre richiesto la consapevolezza, non riscontrata nella specie, di agire in violazione dei doveri d'ufficio.

L'archiviazione ha riguardato anche la posizione dei sanitari del carcere, che hanno prestato le cure del caso al Ciuffreda.

La stessa procura della Repubblica, sulla base delle considerazioni svolte dai medici legali circa le cause del decesso, ha anche escluso la rilevanza degli asseriti comportamenti negligenti rispetto all'ipotizzato delitto di omicidio colposo, non essendosi ravvisato alcun collegamento tra la patologia che ha condotto a morte il Ciuffreda e la prolungata permanenza del predetto in ambito carcerario.

^(*) Testo, sempre identico, inviato dal Governo in risposta alle due interrogazioni sopra riportate.

Fascicolo 182

Nella richiesta di archiviazione è stato infatti evidenziato che la morte del detenuto avrebbe potuto, verosimilmente, essere evitata qualora i sanitari dell'Ospedale Nuovo Regina Margherita e dell'Ospedale Spallanzani avessero operato in modo professionalmente corretto; su tali basi la procura ha quindi chiesto il rinvio a giudizio dei detti sanitari il cui comportamento colposo sarebbe stato causa esclusiva dell'evento. L'udienza preliminare per la decisione sulla richiesta di rinvio a giudizio dei medesimi che hanno avuto in cura il Ciuffreda in ambito ospedaliero è fissata per il 25 gennaio 2001.

Ciò posto e sebbene l'autorità giudiziaria penale abbia escluso ogni responsabilità del personale dell'amministrazione penitenziaria (civile e di polizia penitenziaria) per l'ipotizzato delitto di omicidio colposo sono stati tuttavia rilevati, dal sostituto assegnatario del procedimento, profili di possibile rilevanza disciplinare addebitabili allo stesso personale.

A seguito di quanto sopra, il Dipartimento dell'amministrazione penitenziaria, pur non potendosi stabilire, come già detto, un rapporto causale tra il decesso del detenuto ed il comportamento del personale sanitario penitenziario, ha giudicato ugualmente opportuno sollecitare il direttore dell'Istituto «Regina Coeli» ad avviare a carico del medico di guardia il giorno del fatto il procedimento previsto dall'articolo 7 dell'accordo-convenzione in vigore, ciò al fine di approfondire l'eventuale ravvisabilità di mancanze nel comportamento mantenuto dal suddetto sanitario che, dopo aver disposto la sorveglianza del detenuto, dalle ore 17,30 alle ore 14.00 del giorno successivo - momento in cui ha lasciato il servizio per fine turno – non ha effettuato alcun controllo sulle condizioni dell'infermo e non è neppure intervenuto direttamente per verificarne lo stato di salute; la direzione del carcere ha esaminato anche la posizione degli altri sanitari che avrebbero dovuto essere in servizio nel periodo in questione secondo la consueta articolazione dei turni di presenza.

All'esito degli approfondimenti svolti sulla vicenda è stata quindi avviata dalla stessa direzione la procedura di risoluzione del rapporto, nei confronti del solo medico di guardia sopra indicato; ma il competente provveditore regionale, cui la pratica è stata deferita, secondo le regole vigenti, non ha rilevato nella specie condotte apprezzabili sul piano delle responsabilità amministrativo-disciplinari, in quanto gli interventi effettuati dal sanitario in questione nei confronti del detenuto Ciuffreda sono stati valutati conformi a quelli richiesti secondo i principi deontologici e professionali.

Si aggiunge che è stato avviato procedimento disciplinare, tuttora in corso, a carico di quattro unità di polizia penitenziaria, in servizio presso la casa circondariale di Regina Coeli al momento del fatto, atteso che nella condotta dagli stessi serbata sono stati ravvisati gli estremi

RISPOSTE SCRITTE AD INTERROGAZIONI

Fascicolo 182

dell'infrazione prevista dall'articolo 4, lettera *i*), del decreto legislativo n. 449 del 1992.

Il Ministro della giustizia Fassino

(22 novembre 2000)

MARRI. – Al Ministro della pubblica istruzione. – Premesso:

che da qualche tempo si paventa la soppressione del liceo classico «Niccolini-Guerrazzi» di Livorno;

che il predetto liceo è l'ultima istituzione scolastica di indirizzo umanistico-classico autonoma della provincia di Livorno;

che per tale motivo la normativa vigente ne permetterebbe il mantenimento e la salvaguardia dell'autonomia;

che il suo prestigio e la circostanza che si tratta di una scuola storica dovrebbero indurre l'amministrazione centrale di Livorno a favorirne il rilancio e il provveditorato agli studi a individuare docenti preparati e con metodi didattici adeguati ai tempi,

l'interrogante chiede di sapere quali provvedimenti s'intenda adottare al fine di scongiurare la paventata soppressione della istituzione scolastica di cui in premessa.

(4-13425)

(15 dicembre 1998)

RISPOSTA. – Com'è noto, il dimensionamento delle istituzioni scolastiche previsto dall'articolo 21 della legge 15 marzo 1997, n. 59, al fine dell'attribuzione dell'autonomia organizzativa e didattica alle istituzioni scolastiche, è disciplinato dal regolamento recante il «Dimensionamento ottimale delle istituzioni scolastiche statali e organici funzionali di istituto» emanato con decreto del Presidente della Repubblica n. 233 del 18 giugno 1998.

Detto regolamento, nell'indicare gli indici di riferimento per l'acquisizione e il mantenimento dell'autonomia, demanda alle Conferenze provinciali di organizzazione della rete scolastica la definizione dei relativi piani di dimensionamento nel rispetto degli indirizzi di programmazione e dei criteri generali preventivamente adottati dalle regioni.

I responsabili degli uffici scolastici territoriali forniscono alle Conferenze provinciali tutti gli elementi informativi delle istituzioni scolastiche interessate, per consentire alle Conferenze medesime l'acquisizione di ogni utile elemento conoscitivo prima dell'approvazione dei citati piani di dimensionamento.

Sulla base dei piani provinciali, poi, le regioni provvedono ad approvare il piano regionale di dimensionamento, assicurando il coordinamento dei piani predetti.

RISPOSTE SCRITTE AD INTERROGAZIONI

Fascicolo 182

Quanto al dimensionamento del liceo classico «Niccolini Guerrazzi» di Livorno, al quale fa riferimento l'onorevole interrogante, il provveditore agli studi di Livorno ha fatto presente che l'istituto era stato inserito nel piano di dimensionamento delle istituzioni scolastiche per l'anno scolastico 1999-2000 a causa delle sue ridotte dimensioni (10 classi con 221 alunni) dopo un dibattito a livello locale che aveva coinvolto tutte le componenti scolastiche, operatori di settore e cittadinanza livornese compresa, che per le stesse motivazioni esposte dall'onorevole interrogante chiedevano la deroga al rispetto dei parametri previsti dalla normativa vigente.

La questione relativa al mantenimento dell'autonomia del liceo in parola è stata sospesa per l'anno scolastico 1999-2000 dalla regione Toscana e, pertanto, per il succitato anno scolastico non si è proceduto al suo accorpamento con altro istituto della città. Non essendosi tuttavia modificate le dimensioni strutturali della scuola in parola nell'anno scolastico successivo il consiglio regionale della Toscana, nella seduta dell'8 febbraio 2000, nella quale sono state definite tutte le situazioni a suo tempo rimaste in sospeso nella provincia, ha proceduto al dimensionamento del liceo classico «Niccolini» che, con effetto dal 1º settembre 2000, è stato aggregato all'istituto magistrale «Palli» di Livorno.

Su tale aggregazione, peraltro, secondo quanto riferito dal provveditore agli studi, si era espresso favorevolmente il Consiglio scolastico provinciale.

	Il Ministro della pubblica istruzione
	De Mauro
(20 novembre 2000)	

MASCIONI. - Al Ministro delle finanze. - Premesso:

che nel centro della città di Pesaro è localizzato il complesso dell'ex carcere minorile, dismesso dal Ministero della giustizia;

che tale complesso è stato da tempo individuato dalle istituzioni locali (comune di Pesaro e provincia di Pesaro e Urbino) come possibile contenitore di servizi pubblici essenziali, peraltro recentemente trasferiti agli enti locali: servizi per l'impiego, centro di formazione professionale, centro per l'aggregazione giovanile;

che, nonostante le ripetute richieste degli enti locali di acquisire direttamente il bene, il Ministero della giustizia ha proceduto alla alienazione mediante pubblico incanto;

che per come si è svolta l'asta pubblica non si può sostenere che lo Stato abbia realizzato un effettivo vantaggio economico: infatti, i potenziali acquirenti si sono tutti riuniti in un unico soggetto economico appositamente costituito che si è aggiudicato il bene offrendo l'aumento minimo sul prezzo a base d'asta;

RISPOSTE SCRITTE AD INTERROGAZIONI

Fascicolo 182

che gli enti locali citati e la regione Marche intendono esercitare il diritto di prelazione così come previsto dall'articolo 3, comma 113, della legge n. 662 del 1996;

che i tempi necessari per reperire la somma (8 miliardi e 500 milioni di lire) sono strettissimi,

si chiede di sapere:

se il Ministro delle finanze non intenda intervenire direttamente, prendendo formalmente atto che pubbliche amministrazioni (comune di Pesaro, provincia di Pesaro e Urbino, regione Marche) intendono esercitare il diritto di prelazione per l'acquisizione dell'ex carcere minorile di Pesaro, concedendo loro il tempo necessario (30 giorni) per adottare gli atti deliberativi e per reperire le necessarie risorse finanziarie.

(4-20812)

(17 ottobre 2000)

RISPOSTA. – La problematica sollevata nell'interrogazione cui si risponde, concernente l'alienazione del cespite statale – ex Istituto di rieducazione per minorenni – sito in Pesaro, via Luca della Robbia 4, ha trovato soluzione nel senso auspicato dall'onorevole interrogante.

In data 19 ottobre 2000, infatti, il competente Dipartimento del territorio – Direzione centrale del demanio – ha comunicato alla provincia di Pesaro-Urbino di aver considerato esercitato, da parte di tale ente locale, il diritto di prelazione nel procedimento di vendita dell'ex carcere minorile di Pesaro, ai sensi dell'articolo 3, comma 113, della legge n. 662 del 1996, attesa la manifestazione di volontà espressa in tal senso dal presidente della stessa provincia, con fonogramma del 13 ottobre 2000.

	Il Ministro delle finanze
	Del Turco
(22 novembre 2000)	

MELE. – Ai Ministri della sanità, dell'ambiente e delle comunicazioni. – Considerato:

che come riconosciuto ormai da più parti – l'emissione di onde elettromagnetiche nuoce gravemente alla salute;

che in carenza di una normativa nazionale adeguata si fanno sempre più frequenti le installazioni – come si è potuto verificare anche in questi giorni nella zona nord di Roma con l'installazione di un'antenna Omnitel in via Olegio 21 – effettuate senza un adeguato controllo,

si chiede di sapere cosa intendano fare i Ministri in indirizzo per salvaguardare la salute dei cittadini.

(4-20593)

(28 settembre 2000)

RISPOSTE SCRITTE AD INTERROGAZIONI

Fascicolo 182

RISPOSTA. – Le stazioni radio base (SRB) per la telefonia cellulare rientrano fra le «sorgenti» di campi elettromagnetici ad alta frequenza (come pure i ripetitori radiotelevisivi e le apparecchiature radar, anch'essi in grado di generare campi elettromagnetici a radiofrequenza e microonde).

Tali stazioni radio base sono costituite da antenne direzionali installate su tralicci e/o pali metallici.

In molti casi questi sostegni sono situati su edifici.

Com'è noto, ogni chiamata telefonica verso un telefono mobile è trasmessa mediante la stazione radio base nello stesso modo in cui sono trasmesse le chiamate telefoniche convenzionali.

A sua volta, la SRB trasmette al telefono mobile la comunicazione attraverso segnali radio su distanze che possono variare da pochi metri a molte miglia.

Nella SRB uno o più trasmettitori e ricevitori sono collegati ad una o più antenne.

Gli attuali sistemi di telefonia mobile funzionano a frequenze tra 800 e 1.800 MHz.

Queste frequenze cadono nell'intervallo tra 1 MHz e 10 GHz (1GHz = 1.000 MHz).

In particolare, risulta attorno ai 900 MHz la banda di frequenza attualmente utilizzata per la telefonia cellulare nel nostro paese.

Come poc'anzi ricordato, le antenne delle SRB sono direzionali, con il massimo di irradiazione in direzione orizzontale e il minimo in direzione verticale.

Per assicurare una buona trasmissione, mantenendo bassa la potenza irradiata, l'energia a microonde emessa è in larga misura contenuta in un cono di irradiazione piuttosto stretta (<10°) che, nelle immediate vicinanze dell'antennza, deve essere quanto più possibile libero da ostacoli.

Nel caso di antenne installate su edifici, ciò implica che questi ultimi si trovino in ombra rispetto al cono entro cui è distribuita la massima parte dell'energia emessa e che il livello di campo elettromagnetico nelle abitazioni sottostanti non venga apprezzabilmente alterato dalla presenza dell'antenna stessa.

Le antenne delle SRB a radiofrequenza (RF) sono strette e lunghe circa 1 metro.

Diverse antenne di questo tipo sono montate su tralicci alti generalmente da 15 a 50 metri, o su edifici.

Come ricordato dalla stessa Organizzazione mondiale della sanità (OMS) in un documento redatto nel maggio 1998, ora disponibile anche nella rete «Internet» (sito www.who.ch/peh-emf), ciascuna di queste antenne produce un fascio di RF confinato, quasi a «spot», e pressoché parallelo al suolo.

A causa della piccola dispersione verticale del fascio, l'intensità del campo RF al suolo, direttamente sotto l'antenna, è bassa e diminuisce rapidamente allontanandosi dall'antenna.

Fascicolo 182

A tutte le distanze, i livelli al suolo dei campi RF generati dalle stazioni radio base sono largamente entro le linee guida internazionali per l'esposizione della popolazione a RF.

Inoltre, poiché le antenne montate sui lati degli edifici dirigono la loro potenza verso l'esterno, le persone all'interno non risultano molto esposte.

In effetti, a causa delle basse potenze emesse e delle peculiari condizioni di irradiazione delle antenne, le esposizioni ai campi elettromagnetici attribuiti alle SRB non soltanto appaiono di gran lunga meno rilevanti di quelle scaturite dall'impiego del telefono cellulare, ma non si discostano molto dal «fondo urbano di radiazione elettromagnetica» già a poche decine di metri di distanza dalle antenne.

Al riguardo, l'Istituto superiore di sanità ha inteso sottolineare che non sussistono, al momento attuale, elementi e dati per ritenere pericolose per la salute le emissioni di radiazione elettromagnetica sprigionate dalle antenne delle SRB.

Infatti, i livelli dei campi elettromagnetici a cui viene esposta la popolazione a seguito dell'installazione di tali antenne per i sistemi di telefonia cellulare consentono di escludere qualsiasi ipotesi di rischio derivante da esposizione acuta.

Inoltre, non esistono evidenze scientifiche concernenti effetti sanitari a lungo termine causati da esposizione cronica.

In particolare, occorre precisare che gli studi e le ricerche finora compiuti non hanno dimostrato alcuna «correlazione» tra esposizione elettromagnetica ed insorgenza di neoplasie.

La problematica legata alla valutazione dei fattori di rischio derivanti dall'esposizione alle varie sorgenti di campi elettrici, magnetici ed elettromagnetici ed all'individuazione delle relative misure di protezione dei lavoratori e della popolazione viene costantemente seguita dall'Istituto superiore di sanità (ISS) e dall'Istituto superiore per la prevenzione e la sicurezza del lavoro (ISPESL).

Tale problematica ha costituito, appunto, l'oggetto di un complesso ed approfondito esame da parte di ISS ed ISPESL.

Al termine dei lavori è stato predisposto e sottoscritto, in data 29 gennaio 1998, un documento tecnico congiunto nel quale, sulla base delle ricerche e dei dati attualmente disponibili in ambito nazionale, comunitario ed internazionale, vengono individuati ed approfonditi i vari aspetti sanitari ed ambientali connessi all'utilizzazione delle sorgenti in questione, con particolare rilievo per l'analisi degli effetti sia di tipo deterministico (effetti acuti), sia su base probabilistica o stocastica (effetti a medio – lungo termine), nonché per la definizione di idonee strategie di intervento ai fini della prevenzione.

Per quanto concerne i campi elettromagnetici ad alta frequenza (campi elettromagnetici a radiofrequenza e microonde generati da ripetitori radiotelevisivi, apparecchiature radar, stazioni radio base per la telefonia cellulare), il documento tecnico congiunto sottolinea il fatto che l'esiguo numero di ricerche ed indagini al momento disponibili non so-

Fascicolo 182

no in grado di fornire indicazioni convincenti circa l'insorgenza di effetti sanitari a lungo termine.

Invero, appare evidente l'eterogeneità degli effetti sanitari di volta in volta posti in relazione con le esposizioni in esame, trattandosi sovente di dati forniti da isolati studi esplorativi.

Un'analoga eterogeneità si rileva anche sui disegni di studio e sui protocolli adottati, contribuendo a rendere difficoltosa la comparazione dei risultati.

Inoltre, gli stessi protocolli impiegati sono caratterizzati da metodologie di valutazione dell'esposizione relativamente grossolane, da assenza di procedure per la valutazione di fattori di confondimento, da dimensioni numeriche del tutto inadeguate.

Pertanto, gli studi epidemiologici oggi disponibili debbono essere considerati – per numero, qualità, consistenza, potenza statistica – insufficienti per permettere conclusioni in merito alla presenza di un'associazione causale tra l'esposizione ai tipici livelli delle radiofrequenze e microonde presenti negli ambienti di vita e di lavoro e l'insorgenza di effetti sanitari a lungo termine.

La stessa ricerca di laboratorio non ha prodotto risultati conclusivi nell'individuazione di effetti a lungo termine.

Anche se il nesso causale fra esposizione e danno alla salute non è stabilito con sufficiente certezza, i due Istituti hanno ritenuto opportuno indicare un precipuo sistema di valutazione di rischio, che è basato sulla verifica dei risultati anche parziali, tiene in debito conto i margini di incertezza e comporta l'adozione di un atteggiamento di tipo cautelativo.

In tal modo vengono individuati, in luogo di limiti di esposizione intesi come limiti sanitari predefiniti, degli «obiettivi di qualità» da raggiungere entro un arco di tempo ed in modo differenziato in relazione ai diversi scenari di esposizione (campi elettrici e magnetici a 50 Hz; campi elettromagnetici a radiofrequenza e microonde).

L'applicazione di tale sistema di attenzione e di cautela (fondato sul cosiddetto principio cautelativo), oltre a consentire il costante monitoraggio delle ricerche e dei dati concernenti l'incidenza dell'esposizione a lungo termine, può comportare, a livello di disciplina normativa, l'individuazione di strategie di abbattimento dei livelli di esposizione presenti negli ambienti di vita e di lavoro che comportino costi accettabili dalla collettività, anche per mezzo della ricerca e l'applicazione di nuove tecnologie.

Inoltre, il documento auspica la realizzazione di un insieme di studi finalizzati a favorire dati aggiornati sulla situazione italiana.

Infine, il documento congiunto, proposto anche in vista della predisposizione della disciplina legislativa del settore dell'inquinamento elettromagnetico, attualmente *in itinere*, raccomanda la realizzazione di una serie di iniziative, miranti ad una informazione corretta e completa dei cittadini circa i rischi connessi all'esposizione ai campi elettromagnetici a radiofrequenze e microonde (ma ciò è valido anche per quanto riguarda i campi elettrici e magnetici a 50Hz), che rifletta nel modo migliore

Fascicolo 182

il quadro delle conoscenze scientifiche con tutte le sue incertezze, al fine di perseguire il duplice obiettivo di evitare esposizioni inconsapevoli e di sensibilizzare l'opinione pubblica su un potenziale fattore di rischio per la salute evitando altresì allarmismi che, in quanto possono indurre stati di ansia o di paura, possono rappresentare essi stessi un fattore di rischio per la salute, definita dall'Organizzazione mondiale della sanità «uno stato di completo benessere fisico, psicologico e sociale della persona, non semplicemente l'assenza di malattie o infermità».

A tal proposito, si rappresenta che sulla base di quanto sopra evidenziato le amministrazioni chiamate in causa hanno convenuto di assumere una posizione comune a sostegno del principio cautelativo anche in ambito europeo (discussione sulla Raccomandazione dell'Unione europea inerente la limitazione dell'esposizione del pubblico alle sorgenti dei campi elettromagnetici da 0 a 300 GHz), in coerenza con quanto già normato con il recente decreto di regolamentazione sulle radiofrequenze e microonde e con l'iniziativa legislativa del Governo di cui si fa ora menzione.

I valori limite di esposizione della popolazione ai campi elettromagnetici connessi al funzionamento ed all'esercizio dei sistemi fissi delle telecomunicazioni operanti nell'intervallo di frequenza compresa fra 100 kHz e 300 GHz sono attualmente stabiliti dal decreto ministeriale 10 settembre 1998, n. 381 («Regolamento recante norme per la determinazione dei tetti di radiofrequenza compatibili con la salute umana»).

Il Regolamento prevede ulteriori misure di cautela ed obiettivi di qualità che si concretizzano con l'indicazione di valori di esposizione del campo elettrico e magnetico sensibilmente più bassi in corrispondenza di edifici adibiti «...a permanenze non inferiori a quattro ore...» (articolo 4, comma 2).

Il decreto ministeriale in questione ha attribuito alle regioni ed alle province autonome il compito di disciplinare l'installazione e la modifica degli impianti di radiocomunicazione e di individuare le modalità ed i tempi di esecuzione delle eventuali azioni di risanamento.

Si rammenta, infine, che è attualmente all'esame del Parlamento il disegno di legge-quadro di iniziativa governativa n. 4816, concernente la tutela della salute dall'inquinamento elettromagnetico, in cui vengono previste, tra l'altro, le modalità di riduzione dell'esposizione a tali sorgenti inquinanti, da ottenere con l'introduzione di valori di attenzione e di obiettivi di qualità, al fine di garantire la protezione degli individui da possibili effetti a lungo termine.

Per completezza, in ordine alla installazione di un'antenna Omnitel in via Oleggio 21, si precisa che, a seguito dell'accordo intercorso in data 11 dicembre 1998 fra il comune di Roma, le ASL cittadine, la regione Lazio e l'ISPESL, ciascuna stazione radio base per la telefonia

RISPOSTE SCRITTE AD INTERROGAZIONI

Fascicolo 182

cellulare dev'essere adeguatamente esaminata e valutata entro un anno dalle domande di installazione presentate dalle società interessate.

Il Ministro della sanità

VERONESI

(20 novembre 2000)

MILIO. – Al Ministro della giustizia. – Premesso:

che la cittadina tedesca Cora Rita Idilko Wirkner è stata arrestata il 18 agosto 1999 su ordine di custodia cautelare del giudice per le indagini preliminari presso la pretura di Memmingen (Germania federale) e ristretta presso la casa circondariale di Perugia, sezione femminile;

che con sentenza del 25 gennaio 2000 la corte di appello di Perugia ha dichiarato farsi luogo all'estradizione relativamente agli episodi di illecita detenzione di sostanze stupefacenti indicati nell'ordinanza di custodia cautelare del 15 gennaio 1997 del giudice per le indagini preliminari di Memmingen (importo presunto di spaccio pari a circa 1.000 marchi) ma non per il residuo reato di guida senza patente;

che in data 18 febbraio 2000 la Wirkner ha rinunziato ad impegnare la sentenza *de qua* chiedendo di farsi luogo alla immediata estradizione e la corte di appello di Perugia con ordinanza del 18 febbraio 2000, accertata la rinunzia alla impugnazione, ha disposto l'annotazione del passaggio in giudicato della sentenza di estradizione alla data del 14 febbraio 2000 e la trasmissione degli atti per i successivi adempimenti di legge al direttore dell'istituto penitenziario di Perugia al quale sono stati inoltrati in data 21 febbraio 2000,

si chiede di sapere quali siano le ragioni per cui ad oggi non si sia provveduto all'esecuzione della sentenza di estradizione della Wirkner, risultando la tempestiva comunicazione della sentenza al Dipartimento dell'amministrazione penitenziaria, con evidente violazione delle norme costituzionali e dei diritti fondamentali della persona posto che la detenuta, in carcere da oltre sette mesi, non ha potuto e continua a non potere spiegare utilmente le ragioni difensive al suo giudice naturale, e quali iniziative si intenda adottare per la risoluzione della vicenda.

(4-18825)

(30 marzo 2000)

RISPOSTA. – Con riferimento alla vicenda evocata nel presente atto di sindacato ispettivo, la competente articolazione ministeriale in proposito interessata, esaminati gli atti del fascicolo estradizionale, ha comunicato che in data 21 febbraio 2000 veniva ad essa trasmessa, dalla corte d'appello di Perugia, l'attestazione del passaggio in giudicato della sentenza n. 48/2000, emessa il 25 gennaio 2000 e depositata il 31 gen-

RISPOSTE SCRITTE AD INTERROGAZIONI

Fascicolo 182

naio 2000, con la quale detta corte d'appello ha dichiarato sussistere le condizioni per l'estradizione della Wirner Ildiko Cora Rita verso la Germania.

Il 17 marzo 2000, nei termini previsti dall'articolo 708 del codice di procedura penale, veniva firmato il relativo decreto di concessione dell'estradizione, successivamente trasmesso per l'esecuzione alla procura generale presso la corte di appello di Perugia che, in data 24 marzo 2000, ha posto la Wirner a disposizione della competente autorità di pubblica sicurezza (Interpol).

Il Servizio Interpol con nota in pari data comunicava che l'omologo ufficio tedesco aveva disposto il trasferimento della Wirner per via ferroviaria, con transito nella Repubblica d'Austria, invitando quindi il Dipartimento dell'amministrazione penitenziaria a disporre l'assegnazione dell'estradanda presso una struttura carceraria prossima alla frontiera del Brennero ai fini della sua consegna alla polizia austriaca e, successivamente, alla polizia tedesca.

In merito alla questione il citato Dipartimento ha riferito di aver provveduto tempestivamente ad impartire le necessarie disposizioni per l'immediato trasferimento dell'estradanda presso la casa circondariale di Trento, istituto prossimo alla frontiera con l'Austria e quindi idoneo ad agevolare le operazioni di consegna alle autorità d'Oltralpe.

La detenuta è stata in effetti consegnata il 6 aprile 2000 al competente nucleo traduzioni con dimissione dalla casa circondariale di Trento, al fine di essere estradata verso la Germania.

	Il	Ministro	della	giustizia
				Fassino
(22 novembre 2000)				

MINARDO. - Al Ministro delle comunicazioni. - Premesso:

che la situazione del personale presso tutti gli uffici postali della filiale di Ragusa è assolutamente inadeguata, tanto che il 50 per cento degli sportelli rimangono regolarmente chiusi e le «code» sono sempre interminabili e soprattutto intollerabili per gli anziani e le persone svantaggiate;

che detta situazione è oltremodo aggravata dal fatto che il personale deve ancora usufruire delle ferie dell'anno 1999;

che i cittadini subiscono a causa di ciò gravissimi disagi e disservizi non dipendenti certamente dallo spirito di abnegazione del personale;

che la tanto decantata informatizzazione degli uffici non ha prodotto gli effetti sperati a causa dei continui guasti e della inadeguatezza degli impianti;

che interi quartieri densamente popolati sono privi di sportelli postali, in particolare nella zona 167 di Modica, dove risiedono circa 10.000 persone;

RISPOSTE SCRITTE AD INTERROGAZIONI

Fascicolo 182

che l'ufficio postale centrale di Modica, sito in pieno centro storico, nel corso principale della città, è transennato da diversi mesi a causa di mancati interventi di manutenzione nel prospetto principale, che impediscono l'accesso diretto agli uffici ed il passaggio dei pedoni,

si chiede di sapere:

se non si ritenga opportuno e necessario un suo autorevole e tempestivo intervento presso i responsabili delle Poste spa al fine di;

verificare la situazione del personale in forza presso la filiale delle Poste di Ragusa;

ottimizzare i sistemi informatici;

verificare l'opportunità di aprire altri sportelli postali con particolare riferimento alla zona 167 di Modica;

sollecitare gli interventi di manutenzione e ripristino presso l'ufficio postale centrale di Modica;

se non si ritenga, infine, di provvedere in merito allo scopo di fornire alla civilissima provincia di Ragusa i servizi postali moderni ed adeguati che merita.

(4-19823)

(27 giugno 2000)

RISPOSTA. – Al riguardo, si ritiene opportuno premettere che, a seguito della trasformazione dell'Ente poste italiane in società per azioni, il Governo non ha il potere di sindacarne l'operato per la parte riguardante la gestione aziendale che, come è noto, rientra nella competenza propria degli organi statutari della società.

Ciò premesso, si fa presente che la società Poste italiane spa, interessata in merito a quanto rappresentato, nel confermare in via preliminare l'impegno, in atto, per conseguire adeguati livelli di efficienza e affidabilità comparabili a quelli degli altri paesi dell'Unione europea, ha fatto presente che con il piano d'impresa 1998-2002, si propone di fronteggiare lo stato di crisi attuale, al fine di conseguire gli obiettivi di qualità dei servizi, il risanamento economico-finanziario e il rilancio della società, nonchè di conseguire in tutti i punti della rete un livello di prestazioni adeguato, con un supporto di addetti che per numero e per attività rispondano alle effettive esigenze della clientela.

Tra le numerose iniziative già assunte rientrano la razionalizzazione dell'applicazione delle risorse umane, con una allocazione nei settori ed aree cruciali, attuata attraverso un'attenta analisi delle diverse realtà territoriali, abbandonando completamente la concezione degli organici predefiniti, l'assorbimento del precariato stabile e il rallentamento del *turnover*

In tale contesto si collocano le determinazioni assunte dalla società in merito alla posizione del personale operante nell'area siciliana e in particolare nell'area ragusana.

Infatti l'applicazione di personale negli uffici dipendenti dalla filiale di Ragusa risulta adeguata ai flussi di traffico effettivamente registra-

RISPOSTE SCRITTE AD INTERROGAZIONI

Fascicolo 182

ti, pur ritenendo possibile riscontrare una qualità del servizio non rispondente agli obiettivi prefissati dall'azienda, a causa della concentrazione dell'afflusso degli utenti in particolari giornate e orari, che determinano, di conseguenza, lunghi tempi di attesa agli sportelli.

Per quanto riguarda la difficoltà di fruizione delle ferie da parte del personale operante negli uffici in questione, la società ha rappresentato che, per consentire il godimento del periodo di congedo ordinario relativo agli anni 1999-2000, è stato predisposto il «piano ferie provinciale», finalizzato alla fruizione delle ferie residue.

Tuttavia, il verificarsi di assenze impreviste da parte del personale può creare difficoltà nell'attuazione corretta di detto piano. Circa l'opportunità di aprire presso il comune di Modica nuovi uffici postali, la società ha rappresentato che quelli in atto operanti (di Modica centro, Modica alta, Modica A.D., Marina di Modica e Rocciola Sorda) risultano sufficienti a coprire il servizio sul territorio in questione. Tuttavia l'azienda ha ribadito la particolare attenzione a recepire nuove esigenze e mutamenti nelle situazioni ambientali. Infatti ha attivato, attraverso le strutture locali, opportune verifiche tese ad evidenziare una eventuale necessità di potenziamento della rete locale.

Per quanto concerne l'ottimizzazione dei sistemi informatici negli uffici della filiale di Ragusa, la società ha comunicato che, a seguito delle criticità registrate nei 35 uffici della filiale medesima, ha provveduto ad installare, nello scorso mese di giugno, ulteriori 8 postazioni lavorative informatizzate, per meglio rispondere alle esigenze della clientela.

Infine, per quanto riguarda l'ufficio postale centrale di Modica, la società ha fatto presente che la struttura esterna di detto ufficio necessita di interventi di manutenzione. A tale fine è stata avviata la procedura per l'espletamento della gara d'appalto dei lavori.

	Il Ministro delle comunicazioni
	CARDINALE
(20 novembre 2000)	

PEDRIZZI. – Ai Ministri delle finanze e del tesoro, del bilancio e della programmazione economica. – Premesso:

che la legge 17 gennaio 2000, n. 7, recante «Nuova disciplina del mercato dell'oro, anche in attuazione della direttiva n. 98/80/CE del Consiglio, del 12 ottobre 1998», all'articolo 3 (disposizioni fiscali), comma 4, stabilisce che, in deroga al primo comma dell'articolo 17 del decreto del Presidente della Repubblica n. 633 del 1972, per le cessioni imponibili di oro da investimento di cui all'articolo 10, n. 11, nonchè per le cessioni di materiale d'oro e per quelle di prodotti semilavorati di purezza pari o superiore a 325 millesimi, al pagamento d'imposta è tenuto il cessionario, se soggetto passivo d'imposta nel territorio dello Stato;

RISPOSTE SCRITTE AD INTERROGAZIONI

Fascicolo 182

che al suddetto adempimento sono tenuti anche i titolari dei laboratori odontotecnici per la fabbricazione di protesi dentarie e di dispositivi medici su misura di tipo odontoiatrico;

che fino alla data del 5 febbraio 2000 la vendita delle protesi ai dentisti è stata esente dall'applicazione dell'IVA,

l'interrogante chiede di sapere se non si ritenga di dover adottare iniziative volte alla modifica delle disposizioni di legge citate, al fine di evitare ulteriori gravi disagi ai titolari di laboratori odontotecnici.

(4-18429)

(2 marzo 2000)

RISPOSTA. – Con l'interrogazione cui si risponde l'onorevole interrogante, considerato che la legge n. 7 del 17 gennaio 2000, recante la nuova disciplina del mercato dell'oro, ha introdotto complessi adempimenti fiscali a carico degli odontotecnici ai fini dell'applicazione IVA nell'ipotesi in cui gli stessi acquistino oro per la fabbricazione di protesi dentarie, ha chiesto se non si ritenga di intervenire al fine di eliminare tali gravosi adempimenti.

Al riguardo, si osserva che la semplificazione degli adempimenti contabili, nonchè le modalità e i termini per il versamento dell'imposta previsti a carico dei soggetti esercenti le professioni di arti sanitarie di cui all'articolo 10, n. 18, del decreto istitutivo dell'IVA (decreto del Presidente della Repubblica n. 633 del 1972), che effettuano acquisti di materiale d'oro ai sensi dell'articolo 17 della predetta legge n. 7, sono stati disciplinati dal decreto del Presidente della Repubblica n. 315 del 27 settembre 2000, recante «Regolamento in materia di adempimenti contabili degli odontotecnici».

In particolare, tenuto conto degli adempimenti contabili che il meccanismo del cosiddetto «riserve charge» ha posto a carico dei contribuenti che effettuano nell'anno esclusivamente operazioni esenti dal tributo, con il predetto regolamento sono stati semplificati tali adempimenti prevedendo la possibilità di effettuare trimestralmente le liquidazioni periodiche e i relativi versamenti, senza il pagamento degli interessi dovuti nonchè l'esonero dalla presentazione delle dichiarazioni periodiche IVA.

Il Ministro delle finanze DEL Turco

(22 novembre 2000)

PIATTI. – Ai Ministri della pubblica istruzione e del tesoro, del bilancio e della programmazione economica. – Premesso:

che circa 300 insegnanti, prevalentemente supplenti, in provincia di Lodi non ricevono lo stipendio dai mesi di settembre-ottobre 1999;

Fascicolo 182

che tale grave e assurda situazione che si protrae da tempo e periodicamente pare essere determinata da un lato dal centro di Latina del Ministero del tesoro, ma soprattutto dai ritardi nel processo di informatizzazione attuati, nel Ministero della pubblica istruzione, dall'EDS che solo nei giorni scorsi ha realizzato i collegamenti informatici necessari col provveditorato di Lodi, ma non ancora con le scuole del territorio;

che tale situazione impedisce ai presidi una programmazione razionale delle risorse finanziarie in coerenza con il processo di decentramento e autonomia scolastica:

che é ancora incompleto l'organico della direzione provinciale del Tesoro di Lodi; pur essendo già stato firmato il decreto ministeriale di costituzione di tale importante ufficio e individuata una sede idonea, si attende la nomina del direttore,

si chiede di sapere:

quali direttive intendano emanare i Ministeri interessati per superare tali disfunzioni burocratiche che limitano gravemente il diritto degli insegnanti a percepire lo stipendio in tempi corretti e come ritengano di intervenire sull'EDS allo scopo di accelerare e completare i collegamenti informatici con le scuole della provincia di Lodi;

come intenda procedere il Ministero del tesoro al completamento dell'organico della Direzione provinciale del Tesoro di Lodi per garantire il suo reale funzionamento.

(4-18893)

(4 aprile 2000)

RISPOSTA. – In ordine alla questione rappresentata nella interrogazione parlamentare indicata in oggetto, il dirigente coordinatore dell'ufficio scolastico di Lodi ha precisato che i ritardi nella corresponsione degli stipendi al personale docente non sono da imputarsi all'ufficio scolastico, anche se un qualche ritardo si è verificato, agli inizi del decorso anno scolastico, nella stipula dei contratti a tempo indeterminato e dei contratti a tempo determinato, dovuto al cattivo funzionamento delle apparecchiature informatiche già in dotazione.

Tale inconveniente è stato, infatti, superato in tempi consoni con l'effettuazione delle procedure previste in quanto sono stati riprodotti manualmente gran parte dei contratti, sollecitamente inviati alle scuole per la loro sottoscrizione da parte degli interessati e conseguentemente trasmessi alla direzione provinciale del Tesoro.

Detti ritardi sono piuttosto da imputarsi al fatto che non essendo ancora stata istituita la direzione provinciale del Tesoro di Lodi – provincia di recente istituzione – l'ente pagatore è ancora la direzione provinciale del Tesoro di Milano, la quale è gravata da una notevole mole di lavoro.

Per superare, comunque, gli inconvenienti che in passato, non soltanto in provincia di Lodi, hanno originato ritardi nell'erogazione del trattamento economico al personale della scuola retribuito dalle direzioni

Fascicolo 182

provinciali del Tesoro, questo Ministero, in data 28 luglio 2000, ha impartito apposite istruzione affinchè dall'anno scolastico 2000-2001 le istituzioni scolastiche utilizzino le apposite procedure informatiche, elaborate d'intesa con il Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, che consentono di soddisfare le legittime aspettative del personale in parola.

Tale procedura assicura il pagamento delle competenze agli interessati entro dieci giorni dalla acquisizione, da parte del Centro nazionale di elaborazione dati di Latina, dei dati necessari per l'ammissione a pagamento delle partite, trasmesse dal sistema informativo di questo Ministero tramite posta elettronica.

Quanto poi ai collegamenti informatici tra l'ufficio scolastico di Lodi e le scuole della provincia, si fa presente che il completamento dell'attivamento della rete informatica presso l'ufficio scolastico è avvenuto nel mese di marzo e risulta che si stia ultimando anche nelle scuole della provincia.

Per attivare il progetto esecutivo si è reso necessario attendere che fosse assegnata dall'amministrazione provinciale la nuova sede all'ufficio scolastico e fossero indicati i punti presa per avviare i lavori di cablaggio.

In data 4 aprile 2000 è stata effettuata dalla Telecom l'attivazione della linea ISDN presso l'ufficio scolastico di Lodi ed alla data del 9 maggio 2000 sono state già collaudate 38 scuole presso le quali erano già installate le postazioni di lavoro.

Il Ministro	della	pubblica	istruzione
		D	E Mauro

(20 novembre 2000)

RUSSO SPENA. – Ai Ministri per la solidarietà sociale e della sanità. – Premesso che:

per iniziativa dell'amministrazione comunale di Lioni e del vescovo di Sant'Angelo dei Lombardi è stata progettata l'apertura di una comunità di recupero dei tossicodipendenti e ne sarebbe affidata la gestione a don Gelmini;

sono note le metodologie che don Gelmini pratica per il recupero dei tossicodipendenti; egli considera la tossicodipendenza non come una «malattia da curare» (come afferma anche l'Organizzazione mondiale della sanità e tutto il mondo scientifico), bensì come un «comportamento moralmente deviato» da correggere attraverso l'indottrinamento ai princìpi della morale cattolica;

all'interno delle «Comunità Incontro» di don Gelmini non viene utilizzato il metadone, unico metodo scientifico che ha prodotto rilevanti risultati per la cura della tossicodipendenza;

il partito della Rifondazione Comunista dell'alta Irpinia ha promosso un'ampia mobilitazione contro la gestione di don Gelmini ricor-

RISPOSTE SCRITTE AD INTERROGAZIONI

Fascicolo 182

dando, tra l'altro, sue dichiarazioni («Corriere della Sera» del 5 marzo 2000) sul tema dell'immigrazione: «...i mussulmani metteranno a rischio la purezza dei nostri valori. Essi hanno una parola d'ordine: sposare le donne cattoliche e convertirle all'islam. Bisogna bloccare questo germe» e i volantini del partito, affissi a Lioni e a Sant'Angelo dei Lombardi sono stati sequestrati dai carabinieri,

si chiede di conoscere:

se si ritenga opportuno che la gestione del centro di recupero dei tossicodipendenti, che tra l'altro riceverebbe ingenti finanziamenti anche dall'ASL, venga affidata, parte dell'amministrazione comunale di Lioni, a don Gelmini anziché a tecnici competenti, esperti e affidabili;

se si ritenga, inoltre, che vadano minacciati, denunziati e repressi dalle forze dell'ordine cittadine e cittadini che esprimono un democratico dissenso. Ci si chiede se esista forse la categoria degli «intoccabili».

(4-20899)

(24 ottobre 2000)

RISPOSTA. – Da elementi assunti presso il comune di Lioni si evince che quella amministrazione comunale non ha progettato l'apertura di alcuna comunità di recupero e che, di conseguenza, nessun atto deliberativo è stato posto in essere in tal senso.

Il vescovo di Sant'Angelo dei Lombardi, monsignor Nunnari, e don Gelmini, in un'assemblea pubblica con gli studenti delle scuole superiori di Lioni, alla quale era presente anche il sindaco, comunicavo l'intenzione di un impegno della curia arcivescovile, in occasione del Giubileo del 2000, in favore del recupero di tossicodipendenti e la possibilità dell'eventuale apertura di un centro di accoglienza da parte della curia arcivescovile.

L'amministrazione comunale di Lioni tiene, pertanto, infine, a sottolineare che, se tale progetto dovesse realizzarsi, sarebbe comunque un progetto «privato» di esclusiva competenza della Chiesa cattolica.

Il Ministro per la solidarietà sociale Turco

(21 novembre 2000)

RUSSO SPENA, CÒ, CRIPPA, SALVATO, NIEDDU, D'ALES-SANDRO PRISCO, PELELLA, LORETO, MANCONI, FORCIERI, BOCO, CORRAO. – Ai Ministri del lavoro e della previdenza sociale, della difesa e degli affari esteri. – Premesso:

che in Italia esistono basi statunitensi che impiegano alle dipendenze dirette dell'amministrazione americana personale civile italiano, in attività di supporto non strettamente connesse alle attività operative e militari;

RISPOSTE SCRITTE AD INTERROGAZIONI

Fascicolo 182

che il numero di detto personale ammonta ad oggi a circa 2.000 unità;

che permane, ad oggi, per detto personale, l'assurdo, anacronistico, lesivo della libertà di associazione, divieto d'iscrizione alla CGIL, con il riconoscimento come controparti sindacali delle sole CISL ed UIL;

che è in corso da alcuni anni un'iniziativa di una parte consistente di lavoratori e della CGIL ai suoi massimi livelli per il superamento di questa pratica discriminatoria ed illegale secondo la legislazione vigente nel nostro paese,

si chiede di sapere quali tempestive ed incisive iniziative intendano assumere i Ministri in indirizzo, ciascuno per le proprie specifiche competenze, a sostegno della giusta battaglia dei lavoratori e della CGIL ed a tutela dei principi di libertà e democrazia vigenti nel nostro paese.

(4-19704)

(20 giugno 2000)

RISPOSTA. – In relazione al suindicato atto parlamentare si rappresenta che la vicenda della discriminazione nei confronti della CGIL, in merito alla rappresentanza dei lavoratori italiani dipendenti civili delle basi militari degli Stati Uniti e della NATO in Italia (l'organizzazione di categoria, la Filcalms, non è ammessa ad operarvi), fu rappresentata, per la prima volta, al Ministro del lavoro Salvi dal segretario confederale della CGIL Sergio Cofferati.

In una lettera del 27 luglio 1999 Cofferati denunciava la discriminazione in atto nei confronti della Confederazione che egli rappresenta, ricordando che tra i lavoratori italiani dipendenti civili di quelle basi operano, invece, le organizzazioni di CISL e UIL, anche nella fase delle trattative per il contratto di lavoro.

Da notare che anche l'Unione generale dei lavoratori (UGL) subisce lo stesso trattamento discriminatorio della CGIL nelle basi militari. L'UGL avrebbe scritto negli scorsi mesi all'ambasciata USA per denunciare il fatto.

Condividendo in pieno l'esigenza di evitare ogni forma di discriminazione, il 3 agosto 1999 il Ministro del lavoro scrisse all'ambasciatore degli Stati Uniti a Roma, Thomas Foglietta, sottolineando che la discriminazione tra le organizzazioni sindacali abilitate ad operare nelle basi militari degli Stati Uniti e della NATO in Italia sembrava del tutto anacronistica e contraria allo spirito ed alla lettera delle norme in materia di libertà sindacale in vigore nei nostri due paesi. Nella lettera auspicava che il Governo degli Stati Uniti potesse compiere i passi opportuni per risolvere la questione al più presto, essendo i tempi ormai maturi per una soluzione positiva, in linea con i principi di libertà dell'organizzazione sindacale.

Il 13 settembre 1999, il ministro Salvi incontrò l'ambasciatore Foglietta per parlargli della questione. Quest'ultimo da un lato condivise

Fascicolo 182

in pieno le argomentazioni prospettate nel senso che – nel nuovo scenario mondiale innescato dal crollo del Muro di Berlino – la discriminazione a danno della CGIL è certamente da superare. D'altro lato, però rappresentò le riserve che i militari statunitensi continuano ad esprimere in nome della «sicurezza nazionale» ad una piena partecipazione della CGIL alle attività sindacali nelle basi militari degli Stati Uniti e della NATO in Italia.

Il ministro Salvi sottolineò che le questioni di sicurezza militare attengono ad una sfera diversa da quelle dei rapporti di lavoro e non possono essere prese a prestito per impedire il pieno esercizio di diritti sindacali costituzionalmente garantiti dal nostro ordinamento.

L'ambasciatore americano menzionò poi il quadro legislativo esistente in materia di rappresentanza sindacale e le modifiche che, anche in relazione alla presenza sindacale presso le basi militari degli Stati uniti e della NATO in Italia, il progetto di legge che su tale materia è in discussione in Parlamento potrà apportarvi. Il ministro Salvi ribadì che, qualunque sia il quadro normativo in vigore, la questione della partecipazione della CGIL alle attività sindacali nelle basi militari degli Stati Uniti e della NATO in Italia attiene alla sfera politica. Dopo aver sottolineato il rilievo che la questione assume per il nostro Governo, auspicò che il Governo americano potesse compiere i passi opportuni per risolverla al più presto, nello spirito di piena e fruttuosa collaborazione – anche in ambito NATO – esistente tra i nostri due paesi.

L'ambasciatore Foglietta prese buona nota delle posizioni del Ministro del lavoro italiano e si riservò di tornare sull'argomento al più presto. Purtroppo non lo ha più fatto.

Successivamente il Ministro degli affari esteri Dini, sollecitato dal ministro Salvi, ritenne utile che un adeguato e forte segnale politico fosse inviato all'amministrazione USA per una risoluzione positiva della questione. Istruzioni furono quindi inviate alla nostra ambasciata a Washington per un intervento diplomatico presso il Dipartimento di Stato americano. Il passo fu compiuto il 26 ottobre 1999, ma la risposta americana fu – ancora una volta – interlocutoria.

Per dissipare l'impressione del Governo americano che le pressioni italiane provenissero solo dal Ministro del lavoro, anche il Ministro della difesa Mattarella è intervenuto sulla questione. Egli sollevò la questione nel gennaio 2000 con l'ambasciatore Foglietta e, successivamente, nell'ordine con il Sottosegretario alla difesa americano Slocombe, il Segretario alla difesa Cohen e, infine, il 1º marzo 2000, il Vice Segretario alla difesa americano John Hamre.

La reazione dell'amministrazione di Washington è stata sostanzialmente negativa: il Segretario alla difesa Cohen alle sollecitazioni italiane ha risposto al ministro Mattarella che «il Governo americano non ha intenzione di modificare la sua posizione» in relazione alla possibilità per la CGIL di rappresentare i lavoratori italiani dipendenti civili delle basi degli Stati Uniti e della NATO in Italia.

RISPOSTE SCRITTE AD INTERROGAZIONI

Fascicolo 182

Il ministro Salvi, da ultimo, ha sollevato la questione della discriminazione nei confronti della CGIL e della UGL, il 7 giugno 2000, a Ginevra, con il Segretario al lavoro degli Stati Uniti Alexis Herman. Quest'ultimo non era al corrente della questione e promise di occuparsene attivamente, al fine di dare un esito positivo, in collaborazione con il Dipartimento della difesa. Un incontro tra il Vice Segretario al lavoro, Andrew Samet, e rappresentanti del Pentagono sembra, in effetti, abbia avuto luogo a Washington nel mese di giugno 2000. Anche in questa occasione i funzionari militari hanno escluso di voler cambiare il loro atteggiamento nei confronti della partecipazione sindacale alle basi in Italia. Si è così confermato nuovamente il contrasto di posizioni, nell'ambito dell'amministrazione americana, tra civili e militari.

Il 10 agosto 2000 il segretario Herman ha scritto al Ministro del lavoro confermando l'incontro tra il Vice Segretario Samet e annunciando di voler sollevare la questione con il Segretario alla difesa Cohen.

L'azione diplomatica combinata, a Roma e Washington, dei Ministri del lavoro, degli affari esteri e della difesa non ha ottenuto risultati. Essa è, però, servita, pare, a dimostrare la determinazione del Governo italiano ad eliminare l'anacronistica discriminazione in atto nei confronti di due sindacati italiani dei lavoratori. È un dato di fatto, peraltro, che le pressioni diplomatiche non hanno, finora, sortito effetti.

Il Governo italiano è fermo nella convinzione che la discriminazione tra le organizzazioni sindacali abilitate ad operare nelle basi militari degli Stati Uniti e della NATO in Italia è del tutto anacronistica e contraria allo spirito ed alla lettera delle norme in materia di libertà sindacale in vigore nei nostri due paesi. Esso intende insistere nell'opera di convincimento della parte americana intesa a riconoscere alla CGIL ed alla UGL il pieno esercizio delle libertà sindacali, quale garantito dalla Costituzione.

Il Ministro del lavoro e della previdenza sociale Salvi

(21 novembre 2000)

STANISCIA. – Ai Ministri della sanità e dell'ambiente. – Premesso:

che un gruppo di cittadini di Vasto (Chieti) ha presentato un esposto alla magistratura in cui denuncia l'aumento di malattie e decessi nelle zone in cui sono presenti antenne e ripetitori che producono onde elettromagnetiche;

che la magistratura competente ha avviato un'indagine per verificare se l'aumento dei decessi per tumori sia da collegarsi alla proliferazione degli impianti sopra individuati;

che l'indagine ha condotto al sequestro del ripetitore di una radio regionale, le cui emissioni, stando agli accertamenti condotti dall'ISPESL, sarebbero superiori ai limiti consentiti,

Fascicolo 182

l'interrogante chiede di sapere se i Ministri in indirizzo non intendano intervenire al fine di regolarizzare in modo più appropriato l'istituzione di impianti e antenne, che oltre a costituire un pericolo per la salute deturpano le bellezze architettoniche, naturali e paesaggistiche del nostro paese.

(4-19948)

(5 luglio 2000)

RISPOSTA. – La problematica legata alla valutazione dei fattori di rischio derivanti dall'esposizione alle varie sorgenti di campi elettrici, magnetici ed elettromagnetici (elettrodotti, ripetitori radiotelevisivi, radar, stazioni radiobase per la telefonia cellulare, eccetera), nonché alla conseguente gestione delle misure di protezione più adeguate per garantire la salute dei lavoratori e della popolazione, ha costituito l'oggetto di un complesso ed approfondito esame da parte dell'Istituto superiore di sanità e dell'Istituto superiore per la prevenzione e la sicurezza del lavoro (ISPESL).

Al termine dei lavori è stato predisposto e sottoscritto, in data 29 gennaio 1998, un documento tecnico congiunto nel quale, sulla base delle ricerche e dei dati attualmente disponibili in ambito nazionale, comunitario ed internazionale, vengono individuati ed approfonditi i vari aspetti sanitari ed ambientali connessi all'utilizzazione delle sorgenti in questione, con particolare rilievo per l'analisi degli effetti sia di tipo deterministico (effetti acuti), sia su base probabilistica o stocastica (effetti a medio – lungo termine), nonché per la definizione di idonee strategie di intervento ai fini della prevenzione.

Riguardo agli effetti acuti, vengono presi quale riferimento gli attuali limiti di esposizione proposti nelle linee guida formulate dall'IC-NIRP (International commission on non ionizing radiation protection), organizzazione internazionale ufficialmente riconosciuta dall'Organizzazione mondiale della sanità (OMS), nonché raccomandati dall'Agenzia internazionale per la ricerca sul cancro (IARC), dall'Ufficio internazionale del lavoro (ILO), dall'International radiation protection association (IRPA) e dalla stessa Unione europea.

In ogni caso, i due Istituti si sono riservati di procedere agli opportuni approfondimenti dei contenuti delle linee guida in argomento, ove ritenuto necessario.

Per quanto riguarda gli effetti a medio-lungo termine, il documento congiunto ha inteso operare una netta distinzione tra gli effetti derivanti dall'esposizione a sorgenti a bassa frequenza, quali le linee elettriche ad alta tensione, e le sorgenti di campi elettromagnetici ad alta frequenza (ripetitori radiotelevisivi, radar, stazioni radiobase per la telefonia cellulare).

Nel primo caso, viene ribadito che, pur constatando che gli studi epidemiologici nel loro complesso suggeriscono un'associazione statistica tra l'esposizione residenziale a campi magnetici a 50 Hz, general-

Fascicolo 182

mente valutata in modo indiretto, e la leucemia infantile, il nesso di causalità non è tuttavia ancora dimostrato, sia a causa di limitazioni nel disegno degli studi e nel controllo di potenziali fattori di confondimento, sia per il carattere contrastante dei dati ottenuti mediante differenti procedure di valutazione dell'esposizione, sia infine a causa dell'attuale impossibilità di identificare un chiaro meccanismo di azione per l'eventuale cancerogenicità dei campi magnetici a frequenza industriale, nonostante gli studi sperimentali finora condotti.

Peraltro, l'Istituto superiore di sanità, nel proprio rapporto sul rischio cancerogeno associato ai campi magnetici a frequenza industriale (50/60 Hz), edito nel 1995, raccomandava testualmente che «nei progetti di realizzazione di nuovi elettrodotti sia esplicitato l'obiettivo della riduzione delle esposizioni a campi elettrici e magnetici, anche mediante l'adozione di nuove soluzioni tecnologiche.

In particolare, il contenimento delle esposizioni appare prioritario per gli asili, le scuole ed altri ambienti, al chiuso e all'aperto, destinati all'infanzia... *omissis*.

Per quanto riguarda l'esistente, sull'esempio di quanto raccomandato da autorità sanitarie ed enti protezionistici di altri paesi, quali la Svezia, appare prioritario pianificare interventi di riduzione dei livelli di esposizione che, in abitazioni, scuole e luoghi di lavoro, risultino largamente superiori a quelli mediamente riscontrabili in ambienti analoghi».

Per quanto concerne i campi elettromagnetici ad alta frequenza (campi elettromagnetici a radiofrequenza e microonde generati da ripetitori radiotelevisivi, apparecchiature radar, stazioni radiobase per la telefonia cellulare), il documento tecnico congiunto sottolinea il fatto che l'esiguo numero di ricerche ed indagini al momento disponibili non sono in grado di fornire indicazioni convincenti circa l'insorgenza di effetti sanitari a lungo termine.

Invero, appare evidente l'eterogeneità degli effetti sanitari di volta in volta posti in relazione con le esposizioni in esame, trattandosi sovente di dati forniti da isolati studi esplorativi. Un'analoga eterogeneità si rileva anche sui disegni di studio e sui protocolli adottati, contribuendo a rendere difficoltosa la comparazione dei risultati.

Inoltre, gli stessi protocolli impiegati sono caratterizzati da metodologie di valutazione dell'esposizione relativamente grossolane, da assenza di procedure per la valutazione di fattori di confondimento, da dimensioni numeriche del tutto inadeguate.

A titolo di esempio, nel caso della telefonia cellulare non si dispone di studi adeguati a causa dell'insufficiente lasso di tempo trascorso dall'inizio dell'esposizione.

Pertanto, gli studi epidemiologici oggi disponibili debbono essere considerati – per numero, qualità, consistenza, potenza statistica – insufficienti per permettere conclusioni in merito alla presenza di un'associazione causale tra l'esposizione ai tipici livelli delle radiofrequenze e microonde presenti negli ambienti di vita e di lavoro e l'insorgenza di effetti sanitari a lungo termine.

Fascicolo 182

La stessa ricerca di laboratorio non ha prodotto risultati conclusivi nell'individuazione di effetti a lungo termine.

Anche se il nesso causale fra esposizione e danno alla salute non è stabilito con sufficiente certezza, i due Istituti hanno ritenuto opportuno indicare un precipuo sistema di valutazione di rischio, che è basato sulla verifica dei risultati anche parziali, tiene in debito conto i margini di incertezza e comporta l'adozione di un atteggiamento di tipo cautelativo.

In tal modo vengono individuati, in luogo di limiti di esposizione intesi come limiti sanitari predefiniti, degli «obiettivi di qualità» da raggiungere entro un arco di tempo ed in modo differenziato in relazione ai diversi scenari di esposizione (campi elettrici e magnetici a 50 Hz; campi elettromagnetici a radiofrequenza e microonde).

L'applicazione di tale sistema di attenzione e di cautela (fondato sul cosiddetto principio cautelativo), oltre a consentire il costante monitoraggio delle ricerche e dei dati concernenti l'incidenza dell'esposizione a lungo termine, può comportare, a livello di disciplina normativa, l'individuazione di strategie di abbattimento dei livelli di esposizione presenti negli ambienti di vita e di lavoro che comportino costi accettabili dalla collettività, anche per mezzo della ricerca e l'applicazione di nuove tecnologie.

Inoltre, il documento auspica la realizzazione di un insieme di studi finalizzati a favorire dati aggiornati sulla situazione italiana.

Infine, il documento congiunto, proposto anche in vista della predisposizione della disciplina legislativa del settore dell'inquinamento elettromagnetico, attualmente *in itinere*, raccomanda la realizzazione di una serie di iniziative, miranti ad una informazione corretta e completa dei cittadini circa i rischi connessi all'esposizione ai campi elettromagnetici a radiofrequenze e microonde (ma ciò è valido anche per quanto riguarda i campi elettrici e magnetici a 50Hz), che rifletta nel modo migliore il quadro delle conoscenze scientifiche con tutte le sue incertezze, al fine di perseguire il duplice obiettivo di evitare esposizioni inconsapevoli e di sensibilizzare l'opinione pubblica su un potenziale fattore di rischio per la salute evitando altresì allarmismi che, in quanto possono indurre stati di ansia o di paura, possono rappresentare essi stessi un fattore di rischio per la salute, definita dall'Organizzazione mondiale della sanità «uno stato di completo benessere fisico, psicologico e sociale della persona, non semplicemente l'assenza di malattie o infermità».

A tal proposito, si rappresenta che sulla base di quanto sopra evidenziato le amministrazioni chiamate in causa hanno convenuto di assumere una posizione comune a sostegno del principio cautelativo anche in ambito europeo (discussione sulla Raccomandazione dell'Unione europea inerente la limitazione dell'esposizione del pubblico alle sorgenti dei campi elettromagnetici da 0 a 300 GHz), in coerenza con quanto già normato con il recente decreto di regolamentazione sulle radiofrequenze e microonde e con l'iniziativa legislativa del Governo di cui si fa ora menzione.

RISPOSTE SCRITTE AD INTERROGAZIONI

Fascicolo 182

In sede di approfondimento dei contenuti del documento sopra illustrato, l'ISPESL - Dipartimento insediamenti produttivi ed impatto ambientale, ha divulgato una proposta, redatta in data 3 marzo 1998, rivolta a concretizzare i citati «obiettivi di qualità» mediante l'indicazione di «valori indice», distinti per le basse e le alte frequenze, onde garantire una adeguata protezione dagli effetti a lungo termine.

Dal canto suo, l'Istituto superiore di sanità sta definendo una serie di azioni di informazione ai cittadini e di formazione degli operatori, in solido con altre istituzioni scientifiche di riconosciuto prestigio e competenza.

L'Istituto promuove, inoltre, insieme all'ISPESL, un esteso studio multicentrico sulle neoplasie dell'infanzia in relazione alla presenza di fattori di rischio ambientali, tra cui l'esposizione ai campi elettromagnetici.

Al momento attuale, i limiti di esposizione ai campi elettrici e magnetici sono stabiliti dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 23 aprile 1992 (elettrodotti) e dal decreto ministeriale 10 settembre 1998, n. 381 (sistemi fissi delle telecomunicazioni e radiotelevisivi operanti nell'intervallo di frequenza compresa fra 100 kHz e 300 GHz).

L'esigenza di conciliare in modo appropriato gli aspetti di carattere economico e sociale legati allo sviluppo delle strutture produttive di un paese industrializzato con la primaria necessità di salvaguardare la salute dei cittadini dalle possibili implicazioni connesse con l'esposizione ai campi elettromagnetici, congiuntamente all'opportunità della regolamentazione del corretto inserimento, nell'ambito del territorio nazionale, di tutti gli impianti tecnologici da cui derivano radiazioni elettromagnetiche, sono a fondamento del disegno di legge-quadro di iniziativa governativa n. 4816.

Tale schema, che è attualmente all'esame del Parlamento, concerne la tutela della salute dall'inquinamento elettromagnetico.

A tal fine vengono previste, tra l'altro, le modalità di riduzione dell'esposizione a tutte le sorgenti inquinanti, da ottenere con l'introduzione di valori di attenzione e di obiettivi di qualità, in modo da garantire la protezione degli individui da possibili effetti a lungo termine.

Il Ministro della sanità Veronesi

(20 novembre 2000)

VALLETTA. – Al Ministro della pubblica istruzione. - Premesso:

che l'ordinanza ministeriale sulla riapertura dei termini per la partecipazione ai corsi abilitanti riservati, che modifica ed integra l'ordinanza ministeriale n. 153 del 15 giugno 1999, stabilisce che gli interessati potevano presentare domanda di ammissione ai corsi se alla data del 25 maggio 1999 erano in possesso di 360 giorni di servizio dall'anno scolastico 1988 e di cui 180 giorni dall'anno scolastico 1994-1995;

RISPOSTE SCRITTE AD INTERROGAZIONI

Fascicolo 182

che in diverse province del paese alcuni insegnanti alla data del 25 maggio 99 non avevano titolo come previsto dall'ordinanza ministeriale n. 153 del 1999 e che la successiva ordinanza ministeriale n. 33 del 2000 non ha modificato i termini temporali per l'acquisizione dei requisiti di accesso ai corsi anzidetti, facendoli restare fermi alla data del 25 maggio 1999 e come già fissati dalla legge 124 del 1999;

che numerosi insegnanti hanno raggiunto il requisito temporale con l'anno scolastico terminato il 30 giugno 2000;

che essi tuttavia hanno presentato domanda in base all'ordinanza ministeriale 7 febbraio 2000, n. 33, per essere inseriti ad un corso per ottenere l'idoneità o l'abilitazione all'insegnamento, pur sapendo che non potevano essere prese in considerazione,

l'interrogante chiede di sapere se non sia il caso che il Ministro intervenga con decisione e urgenza perché questi insegnanti, avendo maturato i titoli necessari, vengano ammessi a frequentare i corsi abilitanti che sembra debbano iniziare nel prossimo autunno.

(4-20149)

(19 luglio 2000)

RISPOSTA. – In merito alla questione evidenziata nella interrogazione parlamentare indicata in oggetto, si fa presente, preliminarmente, che l'articolo 2 della legge 3 maggio 1999, n. 124, nel prevedere una sessione riservata di esami per il conseguimento dell'abilitazione o dell'idoneità all'insegnamento, ha anche specificato i requisiti di servizio da possedere per poter partecipare alle predette sessioni d'esame. Il termine temporale di conseguimento del requisito di servizio è stato fissato perentoriamente dalla legge n. 124 alla data di entrata in vigore della legge medesima (25 maggio 1999): esso pertanto non poteva essere differito con un'ordinanza ministeriale, atto amministrativo per sua natura esecutivo di disposizioni primarie.

L'ordinanza ministeriale n. 33 del 2000, integrativa e modificativa della precedente ordinanza ministeriale n. 153 del 1999, con la quale è stata indetta la sessione riservata di abilitazione, non ha quindi modificato il termine temporale di conseguimento del requisito di servizio (che, come indicato all'articolo 2, comma 1, della stessa ordinanza n. 33, resta confermato alla data del 25 maggio 1999), ma ha solo ampliato la tipologia di servizi utili, dando inoltre la possibilità di conseguire una seconda abilitazione.

Ciò premesso, si fa presente che la questione rappresentata ha trovato ora soluzione in via legislativa.

La legge 27 ottobre 2000, n. 306, di conversione con modificazioni del decreto-legge 28 agosto 2000, n. 240, recante disposizioni urgenti per l'avvio dell'anno scolastico 2000-2001, ha previsto infatti l'ammis-

RISPOSTE SCRITTE AD INTERROGAZIONI

Fascicolo 182

sione alle sessioni riservate di esami, di cui all'articolo 2, comma 4, della legge n. 124 del 1999, di coloro che hanno maturato i requisiti di servizio entro il 27 aprile 2000, data di scadenza di presentazione delle domande di partecipazione alle sessioni riservate d'esami fissata dall'ordinanza ministeriale n. 33 del 7 febbraio 2000.

Il Ministro della pubblica istruzione De Mauro

(20 novembre 2000)